

ATTO DD 412/A1717A/2026

DEL 16/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1717A - Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare

OGGETTO: Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Approvazione bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande di preadesione per l'intervento SRG03 "Partecipazione a regimi di qualità" annualità 2026.

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e s.m.i. reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022 integra il Regolamento

(UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Preso atto che ai sensi del citato Regolamento (UE) 2021/2115, la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e l'art. 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale".

Visto il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, operativo dal 1 gennaio 2023, notificato in ultimo alla Commissione europea il 15 novembre 2022, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i..

Considerate le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" predisposte dalla Rete Rurale Nazionale e i CSR che riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzeranno l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento.

Visto il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 recante l'oggetto "Regolamento (UE) 2021/2115. Adozione del "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP)2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022" e le sue successive modifiche.

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 89, per quanto riguarda la dotazione per lo sviluppo rurale con la ripartizione annua per Stato membro e articolo 91 che fissa al 43% il tasso massimo di partecipazione del FEASR alla spesa pubblica totale per le Regioni sviluppate;
- l'Intesa, ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sull'approvazione del Piano strategico della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, redatto ai sensi degli artt. 106 e 107 del Regolamento (UE) 2115/2021, repertoriata come Atto n. 228 del 12.10.2022 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provv. Autonome.

Richiamato che come da cronoprogramma di apertura dei bandi nel periodo 2023-2027 contenuto nell'allegato del CSR della Regione Piemonte, per l'anno 2026 è prevista l'apertura dell'intervento SRG03 - " Partecipazione a regimi di qualità" (SRG03/1/2026) e che il PSP fissa al 40,70% il tasso di partecipazione del FEASR alla spesa pubblica cofinanziata, al 41,51% la quota statale e al 17,79% la restante quota di partecipazione regionale.

Richiamate inoltre la D.G.R. n. 23-6880 del 15/05/2023 che, con riferimento al Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 e al Complemento della Regione Piemonte (CSR) di programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17 - 6532 del 20.02.2023, tra l'altro, ha approvato gli indirizzi operativi riguardanti il Bando SRG03/1/2023 per l'ammissione ai finanziamenti previsti dall'intervento SRG03 "Partecipazione a regimi di qualità" destinando euro 1.100.000,00 Euro, poi integrati

con la D.G.R. n. 27-8176 del 12 febbraio 2024 per euro 1.468.313,58.

Viste le D.G.R. n. 27-8176 del 12 febbraio 2024 e n. 2-844 del 3 marzo 2025, che hanno destinato all'Intervento SRG03 per l'anno 2024 e 2025 complessivamente euro 2.200.000,00 di spesa pubblica cofinanziata.

Vista la D.D. n. 155 del 20/02/2026 di accertamento di un minore utilizzo di risorse finanziarie attivate con D.G.R. n. 23-6880 del 15/05/2023 e D.G.R. n. 27-8176 del 12 febbraio 2024 pari ad euro 584.830,00 di spesa pubblica totale.

Richiamata la D.G.R. n. 2-2409 del 9 aprile che ha:

- avviato, per l'anno 2026, il bando dell'Intervento SRG03 "Partecipazione a regimi di qualità" (SRG03/1/2026) con una dotazione di euro 731.686,42 di spesa pubblica ammissibile, stabilendo che ai produttori già certificati siano riconosciute le spese a far data dal 1° gennaio 2026 al fine del mantenimento della certificazione stessa;
- attivato per il bando SRG03/1/2026 il cofinanziamento regionale di euro 130.167,01 della suddetta spesa pubblica ammissibile, che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 450/2027 di euro 26.227.360,22 sul capitolo di spesa 219010/2027 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2027, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di spesa;
- stabilito che le risorse finanziarie che si rendessero disponibili al termine del processo istruttorio riferite ai precedenti bandi (SRG03/1/2023, SRG03/1/2024 e SRG03/1/2025) saranno destinate a finanziare le eventuali domande ritenute ammissibili, ma non finanziabili sul bando SRG03/1/2026 per esaurimento della dotazione finanziaria di cui al presente provvedimento;
- demandato alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare", l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per l'attuazione della deliberazione di apertura del bando.

Viste le Determinazioni dirigenziali n. 387 del 08/05/2023 e n. 49 del 19/01/2024, di approvazione e successiva modifica del bando tipo da utilizzarsi per l'attuazione degli interventi previsti agli art. 73,74,75, 77 e 78 del Reg. (UE) 2021/2115, in cui è stabilito nell'allegato "Modalità e documentazione di pagamento ai fini della rendicontazione" che la documentazione di spesa deve obbligatoriamente riportare, in quanto inserita dal fornitore, nella descrizione dell'oggetto il CUP assegnato alla domanda in fase di ammissione o in assenza di CUP la dicitura contenente almeno i seguenti elementi: "PSP 2023-2027 Piemonte – numero di domanda" pena l'inammissibilità dell'importo relativo, si ritiene necessario prevedere su Sistemapiemonte l'apertura di una fase di trasmissione delle domande di preadesione alla operazione SRG03 Bando 2026, al fine di consentire ai richiedenti beneficio di poter ottenere subito il numero di domanda per poter adempiere all'obbligo di annullamento delle fatture emesse attraverso l'apposizione della dicitura obbligatoria, non potendo aprire la presentazione della domanda di sostegno prima della scadenza delle domande relative agli interventi agroambientali SRA01 e SRA29, condizione necessaria per poter effettuare in automatico le verifiche atte ad evitare il doppio finanziamento delle spese di certificazione.

Ritenuto pertanto necessario di approvare il Bando di apertura dei termini di ricevimento delle domande di preadesione per l'ammissione ai finanziamenti previsti dall'Intervento SRG03 anno 2026, secondo le disposizioni contenute negli allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Per quanto riguarda i termini di conclusione delle fasi procedurali inerenti l'intervento SRG03 si rimanda a quelli indicati nell'allegato A) della D.G.R. n. 5-2348/2026 del 16 marzo 2026 "Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023.";

Per quanto non previsto si rinvia alla D.G.R. n. 23-6880 del 15/05/2023, al Piano Strategico nazionale PAC 2023-2027, al Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027), ai Regolamenti UE citati nelle premesse del presente atto, ai manuali delle procedure dell'ARPEA e comunque ad ogni altra

normativa applicabile in materia.

Tenuto conto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso è soggetto a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001 e s.m.i.;
- Visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i.;
- Vista la l.r. n. 7/2001 e s.m.i.;
- Vista la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., e la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale mediante la normativa di cui in premessa, al fine di procedere ai successivi adempimenti;

DETERMINA

Sulla base delle considerazioni svolte in premessa:

- di approvare, in applicazione alla D.G.R. n. 23-6880 del 15/05/2023 e della D.G.R. n. 2-2409 del 9 aprile 2026, il bando di apertura dei termini di ricevimento delle domande di preadesione e di sostegno per l'ammissione ai finanziamenti previsti dall'intervento SRG03 "Partecipazione a regimi di qualità" anno 2026, secondo le disposizioni contenute negli allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di applicare i costi standard alle domande di sostegno presentate sui regimi di qualità biologico e SQN Produzione Integrata individuali, come definito nel bando;
- di rinviare ad un successivo provvedimento la data di apertura delle domande di sostegno e la data di scadenza per la presentazione delle domande di preadesione e sostegno per consentire le verifiche atte a evitare il doppio finanziamento delle spese di certificazione con gli interventi SRA01 e SRA29;
- che le risorse finanziarie che si rendessero disponibili al termine del processo istruttorio riferite ai precedenti bandi (SRG03/1/2023, SRG03/1/2024 e SRG03/1/2025) saranno destinate a finanziare le eventuali domande ritenute ammissibili, ma non finanziabili sul bando SRG03/1/2026 per esaurimento della dotazione finanziaria di cui al presente provvedimento;
- per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni della D.G.R. n. 23-6880 del 15/05/2023, della D.G.R. n. 2-2409 del 9 aprile 2026 e degli atti in esse citati.

Il presente provvedimento non dispone nuovi impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico della Regione Piemonte.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso sia pubblicato, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre, n. 22.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1717A - Politiche del cibo, valorizzazione e
promozione del sistema agroalimentare)
Firmato digitalmente da Daniela Caracciolo



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i

DIREZIONE	Direzione Agricoltura
SETTORE	Settore A1717A
INTERVENTO	SRG03 "Partecipazione a regimi di qualità",
SOTTOINTERVENTO	--
AZIONE	--
BANDO	2026
SCADENZA	31/07/2026

Indice generale

A. Intervento, soggetti e risorse.....	4
A.1. Descrizione generale dell'Intervento.....	4
A.2. Finalità e obiettivi.....	4
A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	4
A.4. Numero di domande presentabili.....	5
A.5. Dotazione finanziaria.....	5
A.6. Scadenze.....	5
B. Caratteristiche dell'intervento:.....	6
B.1. Entità della spesa e del sostegno.....	6
B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno.....	6
B.3. Localizzazione dell'operazione.....	13
B.4. Criteri di ammissibilità.....	13
B.5. Spese ammissibili.....	15
B.5.1. Caratteristiche delle Spese ammissibili.....	15
B.5.2. Categorie di Spese ammissibili.....	16
B.5.3. Spese non ammissibili.....	17
B.5.4. Inizio e decorrenza delle spese.....	17
B.5.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti.....	18
B.5.6. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.....	18
B.6. Criteri di selezione e graduatoria.....	20
B.7. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.....	22
B.7.1. Impegni essenziali.....	22
B.7.2. Impegni accessori.....	23
C. Fasi e tempi del procedimento.....	23
C.1. Procedimento amministrativo.....	23
C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento.....	23
C.1.2. Termini e fasi del procedimento.....	25
C.2. Domanda di sostegno.....	25
C.2.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale.....	25
C.2.2. Presentazione delle domande.....	26
C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno.....	28
C.3. Istruttoria della domanda di sostegno:.....	31
C.3.1. C.3. Istruttoria della domanda di sostegno.....	31
C.3.2. Formazione della graduatoria provvisoria.....	31
C.3.3. Istruttoria di ammissione.....	32
C.4. Modifiche in corso d'opera al progetto.....	33
C.4.1. Variante.....	33
C.4.2. Adattamento tecnico.....	34
C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario.....	34
C.5.1. Domanda di Proroga.....	34
C.5.2. Domanda di Voltura.....	35
C.5.3. Domanda di Rinuncia.....	35
C.5.4. Domanda di correzione errori palesi.....	35
C.6. Domanda di pagamento.....	36
C.6.1. Istruttoria domanda di pagamento.....	38

C.6.2. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.....	40
C.7. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni).....	40
C.7.1. Revoca mancato rispetto impegno SQN Benessere animale.....	40
C.8. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti.....	41
C.9.1. Deroghe per cause di forza maggiore regime di qualità SQN Benessere Animale.....	42
D. Disposizioni finali.....	43
D.1. Ispezioni e controlli.....	43
D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.....	43
D.3. Monitoraggio dei risultati.....	44
D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti.....	44
D.5. Ricorsi.....	44
E. Glossario.....	45
F. Normativa di riferimento.....	46
G. Allegati.....	48

A. Intervento, soggetti e risorse

A.1. Descrizione generale dell'Intervento

L'operazione sostiene con una sovvenzione a fondo perduto concesso sotto forma di pagamento annuale i costi riferiti all'anno solare per la partecipazione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari istituiti dall'UE e ai sistemi di qualità nazionali e regionali:

- delle aziende agricole in forma singola
- delle associazioni e altri organismi di tipo associativo o cooperativo

che devono partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili o devono aver partecipato ai medesimi regimi per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

A.2. Finalità e obiettivi

La misura contribuisce a:

- favorire il sistema produttivo e l'economia del territorio;
- tutelare l'ambiente, perché il legame indissolubile con il territorio di origine esige la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità;
- sostenere la coesione sociale dell'intera comunità;
- dare maggiori garanzie ai consumatori con un livello di tracciabilità e di sicurezza alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti;
- promuovere l'aggregazione delle imprese e favorire la concentrazione dell'offerta;
- rafforzare i sistemi di certificazione, regimi di qualità riconosciuta, sistemi di etichettatura volontaria, per aumentare la qualità, la sostenibilità e il benessere animale, favorendo la partecipazione delle imprese delle filiere agroalimentari e rafforzando il ruolo delle OP e dei Consorzi di Tutela;
- garantire con le certificazioni di qualità, ognuna con i propri disciplinari, standard di qualità riconosciuti, contribuendo ad aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei consumatori rispetto all'origine dei prodotti e ai sistemi o modelli produttivi.

A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Il presente bando è riservato alle aziende singole o forme associative degli agricoltori di nuova costituzione o già esistenti, di qualsiasi natura giuridica, che aderiscono a regimi di qualità istituiti dall'Unione Europea, dallo Stato membro e dalle Regioni.

L'imprenditore agricolo e gli agricoltori che fanno parte delle forme associative, per poter essere i destinatari finali dell'intervento, devono partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili o devono aver partecipato ai medesimi regimi per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

Le OP, AOP e i Consorzi di tutela devono essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale e regionale.

Nel caso di domanda presentata "in approccio collettivo" per associazioni di agricoltori si intendono forme associative che raggruppano, ancorché in forma non esclusiva, agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ammissibili o devono aver partecipato ai medesimi regimi per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno:

1. organizzazioni di produttori e loro associazioni, riconosciute;
2. organizzazioni interprofessionali riconosciute;
3. gruppi definiti all'art. 32, del Reg. UE 1143/2024, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp e Stg riconosciuti ai sensi della normativa nazionale art. 53 della legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della legge 526/1999
4. associazioni di qualsiasi natura giuridica, compresi i consorzi di tutela vitivinicoli riconosciuti ai sensi della normativa nazionale art. 41 della legge n. 238/2016;

5. associazioni di produttori biologici e loro raggruppamenti;
6. associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;
7. cooperative agricole e loro consorzi;
8. gruppi o associazioni di produttori (associazioni, consorzi) anche in forma temporanea (ATI e ATS) e altre forme associative costituite con atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata.

Sono ammissibili al sostegno tutte le imprese agricole ubicate e operanti sul territorio regionale.

Le imprese beneficiarie del sostegno non possono essere solo preparatori/importatori né possono svolgere solo attività di trasformazione/commercializzazione; i prodotti devono provenire da materie prime proprie fatta eccezione per la trasformazione nel caso di cooperative agricole.

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D. lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99, presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (CAA) o presso la Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, essersi iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte (contestualmente alla costituzione del fascicolo) e aver validato i dati alla data di presentazione della domanda.

A.4. Numero di domande presentabili

E' ammissibile da parte del richiedente la presentazione di più domande (individuali o delle associazioni a cui il beneficiario appartiene) che, in merito alla tipologia dei regimi di certificazione oggetto del sostegno, devono essere

- per le certificazioni di prodotto: riferite a produzioni diverse;
- per le certificazioni di processo (es. biologico, SQNPI): riferite a regimi diversi, tranne qualora sul SQNPI il produttore faccia due domande, una individuale e una collettiva, ma per produzioni differenti.

A.5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando relativo all'annualità 2026 è fissata in Euro **731.686,42**, di cui:

- 297.796,38 euro a carico del FEASR (40,70% del totale);
- 303.723,03 euro a carico dello Stato (41,51% del totale);
- 130.167,01 euro a carico della Regione Piemonte (17,79% del totale).

Qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie provenienti da economie accertate a seguito di istruttoria o da ulteriori risorse finanziarie destinate, si potrà procedere a finanziare eventuali investimenti ritenuti idonei, ma non finanziabili per mancanza di risorse.

A.6. Scadenze

Il presente bando ha le seguenti SCADENZE:

Attività	Scadenza di presentazione
Presentazione domanda di preadesione (<u>obbligatoria</u> per la presentazione della domanda di sostegno)	A decorrere dalla approvazione del bando e fino alla scadenza della domanda di sostegno.
Presentazione domanda di sostegno	Da definire con successiva Determinazione dirigenziale.
Presentazione domanda di pagamento a saldo	Gli investimenti devono essere conclusi e

	rendicontati con la presentazione della domanda di saldo ENTRO il 02/06/2027 .
--	---

Tutte le domande devono essere presentate con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027" su <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sviluppo-rurale-2023-2027>, come specificato nel paragrafo C.2.2 Presentazione delle domande.

B. Caratteristiche dell'intervento:

B.1. Entità della spesa e del sostegno

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, entro il limite massimo dei primi 5 anni di inizio partecipazione al regime di qualità, in base ai costi semplificati o in base alle spese di certificazione realmente sostenute (nei confronti degli organismi di certificazione e/o organismi di controllo per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità), a seconda della diversa tipologia di domanda presentata.

Il sostegno concesso è pari al 100% dei costi sostenuti per la partecipazione al/ai regime/i di qualità ammessi/i, di cui al punto B.4, per un importo concedibile **da un minimo di 40,00 Euro fino ad un massimo di 3.000,00 per bando per azienda**, indipendentemente dal numero di regimi di qualità ai quali essa partecipa e dall'entità complessiva della spesa dichiarata.

Il sostegno per la partecipazione ad un regime di qualità può essere riconosciuto **entro il limite massimo dei primi cinque anni di inizio partecipazione al regime di qualità consecutivi**.

Il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della presentazione della domanda di preadesione (obbligatoria per la presentazione della domanda di sostegno) nel caso di prima partecipazione a uno o più regimi di qualità anteriore alla presentazione della preadesione (obbligatoria per la presentazione della domanda di sostegno). Ad esempio, in caso di trasmissione della domanda di preadesione in data 10/07/2026: la prima adesione al regime di qualità deve essere avvenuta dal 10/07/2022 in poi e chi ha partecipato per la prima volta ai regimi di qualità nel corso dell'anno 2022 può avere la concessione del contributo solo per il bando anno 2026).

Per le domande presentate in approccio collettivo il **massimale di Euro 3.000,00** è da intendersi riferito ad ogni impresa agricola individuata ai fini dell'approccio collettivo, indipendentemente dal numero di regimi di qualità ai quali essa partecipa e dall'entità complessiva della spesa dichiarata.

B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

La sovvenzione prevede il rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario, tranne per i seguenti regimi di qualità che prevedono l'utilizzo di **costi standard**:

- **Produzione biologica** – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018 (eccetto per i *soggetti collettivi per la sola attività di trasformazione biologica dei propri soci* e per i nuovi aderenti al regime);
- **Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata** – legge 3 febbraio 2011 n. 4.

La spesa ammessa riguarda l'importo delle spese dell'impresa agricola nei confronti di:

- organismi di certificazione e/o organismi di controllo per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità;
- soggetti, incaricati dall'Organismo di Controllo, che svolgono le attività di verifica relative al sistema di controllo interno sugli operatori del gruppo di filiera, sulla base di un piano dei controlli approvato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste (ad esempio sistema di qualità DOP/IGP, sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ), in base ai disciplinari riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste o ai piani di controllo approvati, nonché sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).

La spesa preventivata può essere definita in due modi:

- **rimborso di costi definiti in base a tabelle standard di costi unitari** (articolo 83, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 2021/2115) **per il regime biologico** (ad eccezione delle domande presentate da *soggetti collettivi per la sola attività di trasformazione biologica dei propri soci* e dei *nuovi aderenti al regime biologico* che devono definirla secondo i costi ammissibili effettivamente sostenuti) e **per il regime SQN Produzione Integrata** (ad eccezione delle domande presentate da soggetti capofila per conto dei propri soci o da soggetti collettivi per la sola attività di trasformazione dei propri soci che devono definirla secondo i costi ammissibili effettivamente sostenuti);
- **rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti** (articolo 83, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115) **per tutti gli altri casi**.

La modalità con cui viene presentata la domanda (a costi reali o costi standard) potrà essere variata in fase di istruttoria di sostegno da parte dell'ufficio istruttore solo a seguito di una valutazione per cui l'errata modalità di compilazione sia riconducibile a mero errore materiale o di interpretazione.

B.2.1. Applicazione costi semplificati sulla base delle tabelle standard di costi unitari - regime biologico

Le domande presentate per **il regime biologico** (ad eccezione delle domande presentate da *soggetti collettivi per la sola attività di trasformazione biologica dei propri soci* e dei *nuovi aderenti al regime di qualità biologico* che devono utilizzare i costi ammissibili effettivamente sostenuti) dovranno essere applicati i costi semplificati sulla base delle tabelle standard di costi unitari.

E' stata predisposta direttamente su Sistemapiemonte una **procedura che calcola durante la predisposizione della domanda di sostegno il contributo richiesto** sulla base della Anagrafe Agricola regionale e della situazione della dichiarazione validata più recente.

E' necessario al momento della presentazione della domanda di sostegno su Sistemapiemonte selezionare la **modalità "con costo standard"**.

Il costo standard per la certificazione biologica si compone di una tariffa variabile in base alla classe colturale per la fase di produzione e una tariffa fissa per la fase di trasformazione.

Occorre quindi anche indicare nella Tipologia se si tratta di costo di attività biologica di sola “Produzione”, sola “Trasformazione” oppure “Produzione e Trasformazione”.

A seguito della identificazione del CUAА il sistema carica in automatico **le sole particelle localizzate nel territorio regionale** e gli allevamenti legati al partecipante selezionato presenti nell’ultima dichiarazione di consistenza aziendale in anagrafe agricola e imposta in automatico l’importo in base ai costi standard.

Per quanto riguarda gli investimenti legati alle colture biologiche, il sistema individua da anagrafe la superficie utilizzata, in riferimento alla dichiarazione di consistenza memorizzata nella base dati all’atto dell’identificazione del CUAА / partecipante a cui si riferisce l’investimento.

In base al valore della superficie utilizzata ricavato e al costo standard previsto per il tipo di coltura associata all’investimento (come da allegato III al presente bando), il sistema calcola e imposta in automatico l’importo dell’investimento.

Analogamente avviene per quanto riguarda gli investimenti legati agli allevamenti e alle apicolture, considerando gli UBA e il numero di arnie al posto della superficie utilizzata.

La localizzazione degli investimenti legati alle colture, viene determinata in automatico, impostando tutte le particelle ricavate da anagrafe attinenti l’investimento considerato, ma mediante la funzionalità di *Localizzazione investimento* è **obbligatorio escludere manualmente le particelle non interessate dall’investimento biologico.**

Analogamente, i capi e le arnie degli investimenti legati agli allevamenti e alle apicolture sono determinati in automatico estraendo tutti i potenziali allevamenti e le apicolture ricavati da anagrafe e attinenti l’investimento, ma devono essere impostati escludendo le categorie e le sottocategorie non attinenti ed eventualmente variandone in sola diminuzione la quantità, mediante la funzionalità *Allevamenti investimento*.

In particolare sarà necessario per gli allevamenti, in base all’orientamento produttivo, specificare e distinguere il numero di capi riferiti agli allevamenti da carne (per cui sarà corretto lasciare l’imputazione all’investimento CARNI FRESCHE, se sono le carni ad essere certificate), in alternativa rispetto ai capi riferiti agli allevamenti da latte o finalizzati ad altre produzioni, se le altre produzioni sono certificate, per cui sarà corretto lasciare imputati i capi solo agli altri investimenti, ad esempio: ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE / PRODOTTI LATTIERO-CASEARI / PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI CARNE / GRASSI ANIMALI.

Non verranno ammesse a sostegno le spese nei casi in cui si riscontra l’inserimento degli stessi capi due volte, con due diverse voci di investimento.

E’ necessario inserire, oltre agli investimenti riferiti alle specifiche categorie merceologiche, anche l’**investimento relativo al costo fisso di € 115,74** (investimento individuabile mediante il **Tipo investimento: Tariffa fissa per produzione**).

In particolare, per ogni partecipante che aderisce al sostegno per gestione costi standard, in base alla casistica in cui ricade (sola produzione, sola trasformazione o entrambe) devono essere rispettati i seguenti criteri di compilazione della domanda sulla base delle tabelle dei costi standard:

A. Per ciascun partecipante che richiede il contributo per la **sola produzione biologica**, deve esistere in domanda l’investimento **“Tariffa fissa per produzione”** avente come importo € 115,74 integrato con la differenza tra € 240,00 e l’importo impostato sugli investimenti associati al partecipante e con costo standard variabile legati alle specifiche categorie merceologiche, in modo da garantire che in domanda risulti complessivamente una **richiesta di almeno € 240,00 per ogni partecipante.**

B. Per ciascun partecipante che richiede il contributo per la **sola trasformazione biologica**, deve esistere in domanda l'investimento **Tariffa fissa per trasformazione avente come importo € 160,00** impostando come **importo il minimo previsto pari a € 240,00 (salvo nei casi in cui sia stata presentata la SRA29 per cui l'importo resta 160€)**.

C. Per ciascun partecipante che richiede il contributo **sia per la produzione sia per la trasformazione biologica**, devono esistere in domanda gli investimenti "**Tariffa fissa per produzione**" avente come **importo € 115,74** (integrato con la differenza tra € 240,00 e l'importo impostato sugli investimenti associati al partecipante e con costo standard variabile) sia l'investimento "**Tariffa fissa per trasformazione**", avente come **importo € 160**, in modo da garantire che in domanda risulti complessivamente **una richiesta di almeno € 400 per ogni partecipante**.

La verifica della partecipazione al regime biologico, nonché della sua abilitazione alla trasformazione, verrà effettuata sulla base dei dati presenti nella Anagrafe Agricola al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Si specifica che solo laddove i costi di certificazione non sono stati richiesti sull'intervento **SRA29** possono essere oggetto di sostegno del presente intervento, sulla base di un controllo automatico in fase di presentazione della domanda di sostegno sul CUAA o di successivi controlli in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

B.2.2. Applicazione costi semplificati sulla base delle tabelle standard di costi unitari - regime SQN Produzione Integrata

La tariffa relativa al Regime SQN Produzione Integrata è calcolata con l'applicazione di costi standard riferiti a:

- Attività di produzione agricola
- Attività di preparazione e commercializzazione
- Rilascio certificato di conformità
- Tariffa certificazione Etico – Sociale _ Ambientale
- Analisi multiresiduale

L'attività di produzione agricola prevede un costo standard calcolato sulla ampiezza della superficie in Ha.

L'attività di preparazione e commercializzazione è stata valutata in 300,00 Euro.

Il rilascio del certificato di conformità è stato valutato di importo pari a 100,00 Euro.

La certificazione etico-sociale-ambientale è stata valutata di importo pari a 200,00 Euro.

L'analisi multiresiduale è stata valutata di importo pari a 200,00 Euro.

Su Sistemapiemonte dovranno essere inseriti dal richiedente gli importi riferiti alle voci di investimento sopra indicate, sulla base dei costi standard le cui tabelle sono quelle dell'allegato III al presente bando.

La verifica della partecipazione al regime SQN Produzione Integrata, della abilitazione alla trasformazione e della superficie certificata verrà effettuata sulla base dei dati presenti nella specifica banca dati della Rete Rurale Nazionale al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Si specifica che solo laddove i costi di certificazione non sono stati richiesti sull'intervento agroambientale **SRA01** possono essere oggetto di sostegno del presente intervento, sulla base di un controllo automatico in fase di presentazione della domanda di sostegno sul CUAA o di successivi controlli in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

Il presente intervento potrà sostenere quindi le aziende come di seguito indicato:

CASO 1

<u>AZIENDA CHE ADERISCE A SQNPI SOLO PER TERRENI</u>	
SRA01.1: <i>Non presentata</i>	
PUO' CHIEDERE su SRG03:	
• COSTI STANDARD	<i>in base agli ha arrotondati per eccesso</i>
• tariffa fissa per rilascio CERTIFICATO DI CONFORMITA'	100 €
• tariffa fissa per ANALISI MULTIRESIDUALE <i>(solo se si evidenzia nella domanda di adesione iniziale al SQNPI anche lo SCOPO "Marchio SQNPI" oltre a "Conformità agro climatica ambientale")</i>	200€

CASO 2

<u>AZIENDA CHE ADERISCE A SQNPI SOLO PER TERRENI</u>	
SRA01.1: <i>presentata</i>	
PUO' CHIEDERE su SRG03:	
• tariffa fissa per ANALISI MULTIRESIDUALE <i>(solo se si evidenzia nella domanda di adesione iniziale al SQNPI anche lo SCOPO "Marchio SQNPI" oltre a "Conformità agro climatica ambientale")</i>	200€

CASO 3

<u>AZIENDA CHE ADERISCE A SQNPI PER TERRENI E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTO SFUSO</u>	
SRA01.1: <i>Non presentata</i>	
PUO' CHIEDERE su SRG03:	
• COSTI STANDARD	<i>in base agli ha arrotondati per eccesso</i>
• tariffa fissa per rilascio CERTIFICATO DI CONFORMITA'	100 €
• tariffa fissa per ANALISI MULTIRESIDUALE <i>(solo se si evidenzia nella domanda di adesione iniziale al SQNPI anche lo SCOPO "Marchio SQNPI" oltre a "Conformità agro climatica ambientale")</i>	200€
• tariffa fissa per CERTIFICAZIONE ETICO - SOCIALE <i>(in caso di certificazione fase post-raccolta)</i>	200€

CASO 4

<u>AZIENDA CHE ADERISCE A SQNPI PER TERRENI E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTO SFUSO</u>	
SRA01.1: <i>presentata</i>	
PUO' CHIEDERE su SRG03:	
• <i>tariffa fissa per ANALISI MULTIRESIDUALE</i> <i>(solo se si evidenzia nella domanda di adesione iniziale al SQNPI anche lo SCOPO "Marchio SQNPI" oltre a "Conformità agro climatica ambientale")</i>	200€
• <i>tariffa fissa per CERTIFICAZIONE ETICO - SOCIALE (in caso di certificazione fase post-raccolta)</i>	200€

CASO 5

<u>AZIENDA CHE ADERISCE A SQNPI PER TERRENI, TRASFORMAZIONE / CONFEZIONAMENTO</u>	
SRA01.1: <i>Non presentata</i>	
PUO' CHIEDERE su SRG03:	
• <i>COSTI STANDARD</i>	<i>in base agli ha arrotondati per eccesso</i>
• <i>tariffa fissa per TRASFORMAZIONE</i>	300 €
• <i>tariffa fissa per rilascio CERTIFICATO DI CONFORMITA'</i>	100 €
• <i>tariffa fissa per ANALISI MULTIRESIDUALE</i> <i>(solo se si evidenzia nella domanda di adesione iniziale al SQNPI anche lo SCOPO "Marchio SQNPI" oltre a "Conformità agro climatica ambientale")</i>	200€
• <i>tariffa fissa per CERTIFICAZIONE ETICO - SOCIALE (in caso di certificazione fase post-raccolta).</i>	200€

CASO 6

<u>AZIENDA CHE ADERISCE A SQNPI PER TERRENI, TRASFORMAZIONE / CONFEZIONAMENTO</u>	
SRA01.1: <i>presentata</i>	
PUO' CHIEDERE su SRG03:	
• <i>tariffa fissa per TRASFORMAZIONE</i>	300 €
• <i>tariffa fissa per ANALISI MULTIRESIDUALE</i> <i>(solo se si evidenzia nella domanda di adesione iniziale al SQNPI anche lo SCOPO "Marchio SQNPI" oltre a "Conformità agro climatica ambientale")</i>	200€
• <i>tariffa fissa per CERTIFICAZIONE ETICO - SOCIALE (in caso di certificazione fase post-raccolta).</i>	200€

La certificazione etico-sociale riferita al SQN Produzione Integrata è obbligatoria nella fase di certificazione post-raccolta (commercializzazione prodotto sfuso, trasformazione, confezionamento), per cui verrà ammessa automaticamente a sostegno solo in questo caso.

B.2.3. Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati

Per le domande presentate:

- su tutti i regimi di qualità, tranne il biologico e il SQN Produzione Integrata;
- per il regime biologico e per la SQN Produzione Integrata da parte di *soggetti collettivi per la sola attività di trasformazione biologica dei propri soci e per le domande presentate da soggetti capofila per conto dei propri soci*;
- per il regime biologico da parte di *chi deve ancora aderire al/ai regime/i di qualità*.

si applicherà il metodo basato sul rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati.

Al momento della presentazione della domanda di sostegno su Sistemapiemonte sarà necessario, in questi casi, selezionare la modalità "con costo reale".

Per gli eventuali investimenti che ricadono al di fuori dell'Allegato I del TFUE, il sostegno concesso in attuazione del presente Intervento (identificato dal codice SANI¹ **SA.108949**) costituisce Aiuto di Stato, in conformità all'art. 57 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14.12.2022 [ABER].

¹ Codice SANI: codice aiuto attribuito attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione europea

Gli aiuti individuali concessi ai beneficiari riferiti al presente Intervento, ai sensi del DM n. 115/2017 sono soggetti alla registrazione, prima della concessione degli stessi, sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e/o sul Registro SIAN del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

B.3. Localizzazione dell'operazione

Sono ammissibili al sostegno tutte le imprese agricole ubicate e operanti sul territorio regionale. Per quanto riguarda le superfici e gli allevamenti, si considerano congrue solo quelle ricadenti nei confini amministrativi della Regione Piemonte.

Le imprese che aderiscono al regime di qualità SQN Benessere Animale devono avere almeno una UTE / Stalla in Regione Piemonte e i capi a cui si riferiscono le spese di certificazione devono avere codici stalla relativi alla Regione Piemonte.

B.4. Criteri di ammissibilità

I soggetti indicati nella domanda di aiuto devono partecipare ad uno dei seguenti regimi di qualità:

1. Indicazioni geografiche DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione -Reg. (UE) n. 2024/1143 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresa l'indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”.
2. Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo -Reg. (UE) n. 1308/2013 e Reg. (UE) n. 2024/1143 di modifica;
3. STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione - Reg. (UE) 2024/1143 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
4. Indicazioni geografiche delle bevande spiritose – Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose e Reg. (UE) 2024/1143 di modifica;
5. Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n. 251/2014 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica;
6. Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;
7. Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) – legge 3 febbraio 2011 n.4;
8. Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ) – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui ai D.M. 4 marzo 2011 e 16 dicembre 2022;
9. Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all'art. 224 bis della L. 17 luglio 2020, n. 77;
10. Regimi di qualità di natura etica e sociale di seguito elencati:
 - SA-8000
 - SMETA
 - SR-10

- UNI/PDR 125
- UNI ISO 45001
- VIVA
- Equalitas
- GRASP (solo se rendicontato in modo separato rispetto al Global Gap con chiara specifica in preventivo e fattura).

I controlli sulle produzioni sono effettuati da organismi di controllo e certificazione indipendenti accreditati secondo le specifiche norme comunitarie.

L'organismo di certificazione deve essere accreditato per la certificazione nel territorio italiano o riconosciuto operativo in Italia sulla base di un accordo di mutuo riconoscimento EA MLA - IAF MLA - ILAC MRA per cui Accredia è firmataria degli accordi.

Per i controlli su produzioni in cui è prevista la adesione al regime di certificazione da parte dei produttori attraverso un gruppo di filiera, anche il soggetto capofiliera è incaricato dall'Organismo di controllo a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno e svolge specifici compiti di verifica sugli operatori aderenti al gruppo di filiera. Tali attività, poiché previste dal piano dei controlli approvato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste, sono riconosciute come valide ai fini del controllo di certificazione.

Con riferimento ai suddetti regimi di qualità, ai fini della considerazione del requisito di adesione al sostegno si considera:

- per le produzioni DOP/IGP/STG, Bevande spiritose, Vini aromatizzati, regimi di qualità riconosciuti dallo Stato Italiano:** data di iscrizione al sistema di controllo, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC;
- per le produzioni DOC/DOCG:** data di iscrizione al sistema di controllo, come da prima dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola e riscontrabile dalle banche dati disponibili;
- per le produzioni biologiche:** data di emissione del documento giustificativo che attesta che l'azienda soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento comunitario, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC;
- per le produzioni dei sistemi di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ), sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA):** data di emissione del certificato di conformità, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC;
- per i regimi di qualità di natura etica e sociale:** data di iscrizione al sistema di controllo, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC (per il regime Global Gap Grasp si fa riferimento alla data di iscrizione al Grasp).

La verifica sul requisito della "partecipazione a un regime di qualità" è effettuata in relazione al CUA di ciascuna impresa anche nei casi di approccio collettivo.

Le domande presentate in approccio collettivo devono contenere i dati identificativi degli imprenditori agricoli destinatari dell'attività di certificazione e per ciascuna impresa l'importo delle spese previste per la partecipazione al regime di qualità.

A tal fine **le associazioni devono dimostrare di avere apposito mandato dagli agricoltori ad operare**, anche finanziariamente, per loro conto per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento riferite all'anno di competenza del **bando 2026**.

Il mandato, con dettagliati gli specifici obblighi reciproci, anche previsti specificatamente dal bando, deve essere sottoscritto dai rappresentanti legali dell'impresa agricola che devono sottoscrivere anche le dichiarazioni sulla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e il rispetto al requisito della prima adesione al regime di qualità" (da allegare al mandato).

Le dichiarazioni sulla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, con allegato il documento d'identità del dichiarante, devono essere obbligatoriamente rese da ogni agricoltore tutti gli anni (non sono sufficienti eventuali dichiarazioni rilasciate in occasione di bandi precedenti, non aggiornate temporalmente).

Possono invece essere ritenuti ammissibili i mandati già trasmessi in passato, qualora aventi validità pluriennale. Gli stessi devono in ogni caso essere ritrasmessi in allegato alla domanda relativa al Bando 2026.

Al momento della presentazione della domanda di sostegno è consentita la trasmissione di una dichiarazione dell'associazione di produttori di aver avuto l'assenso da parte degli agricoltori a richiedere il contributo nell'ambito del bando anno 2026 intervento SRG03 e di impegnarsi a consegnare la suddetta documentazione (mandato con allegate dichiarazioni) entro la scadenza della presentazione della domanda di saldo, pena la revoca del contributo eventualmente concesso all'agricoltore.

In caso di aiuti di stato non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

- **Clausola Deggendorf**

Non sono concessi Aiuti di Stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati. La verifica verrà effettuata attraverso la consultazione del Registro Nazionale degli aiuti e il rilascio della apposita visura.

- **Imprese in difficoltà**

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER) e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01). La verifica verrà effettuata attraverso la consultazione dell'ultimo bilancio chiuso, approvato e pubblicato presso il Registro delle Imprese della CCIAA competente alla data di presentazione della domanda. Nel caso di imprese non soggette all'obbligo di pubblicazione del bilancio, saranno considerati i dati di bilancio riportati nell'ultimo modello Unico presentato (dichiarazione dei redditi) all'Agenzia delle Entrate, alla data di presentazione della domanda.

Le condizioni descritte nel paragrafo B.4. devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Regolamento (UE) 2021/2116 (clausola di elusione).

B.5. Spese ammissibili

B.5.1. Caratteristiche delle Spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

B.5.2. Categorie di Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese relative all'assoggettamento agli specifici piani di controllo sulla filiera, previsti per il conseguimento dei requisiti di conformità e/o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione, cioè

- (a) Costi di certificazione per la prima iscrizione e il mantenimento nel sistema dei controlli;
- (b) Costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano di controlli dell'organismo di certificazione.

Nel dettaglio sono ammissibili:

- 1.** spesa per l'iscrizione al sistema di controllo;
- 2.** spesa per la quota annua fissa per l'attività di certificazione;
- 3.** spesa per la quota annua variabile per l'attività di certificazione (in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato);
- 4.** spesa per le analisi richieste previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di controllo;
- 5.** spesa per le verifiche ispettive aggiuntive formalmente richieste dall'organismo di controllo tranne quelle di carattere sanzionatorio;
- 6.** spesa per le attività del soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno, previste dal disciplinare e dal piano dei controlli, per i sistemi DOP/IGP, SQNPI e SQNZ, SQNBA o eventuali altri regimi approvati, come precisato al paragrafo B.2.;
- 7.** spesa per analisi in autocontrollo, svolte in laboratori accreditati, necessarie per la certificazione come previsto dai piani di controllo obbligatori.
- 8.** spese per veterinari incaricati, per la compilazione delle check list ClassyFarm relative al SQNBA.

La spesa ammessa equivale all'importo delle spese sostenute dall'impresa agricola nei confronti degli organismi di certificazione e/o organismi di controllo per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità.

In caso di domande in approccio collettivo i preventivi, i documenti contabili emessi dagli organismi di certificazione e le relative quietanze devono essere intestati all'associazione che presenta la domanda di sostegno.

In caso di adesione al regime di certificazione da parte dei produttori attraverso un gruppo di filiera tra le spese di certificazione sono ammissibili anche le spese sostenute verso il soggetto, incaricato dall'Organismo di Controllo, che svolge le attività di verifica relative al sistema di controllo interno sugli operatori del gruppo di filiera, sulla base di un piano dei controlli approvato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste.

Tale impostazione è ammissibile per esempio nel caso del sistema di qualità DOP/IGP, sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ), sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) in base ai disciplinari riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste o ai piani di controllo approvati, nonché per il sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI). In tal caso la sommatoria delle spese riconosciute come ammissibili verso l'organismo di controllo scelto e verso l'eventuale soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno non potrà superare l'importo stabilito per la forma di adesione al sistema di certificazione in qualità di singolo operatore (cioè non inserito in gruppo di filiera). La scelta dell'organismo di controllo deve essere effettuata

sulla base di un confronto fra tre preventivi formulati in base ai tariffari, tranne nel caso in cui l'organismo di controllo sia individuato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste.

Inoltre la spesa per le verifiche effettuate dal soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno saranno ammissibili solo nei limiti dell'importo minimo calcolato sulla spesa per l'adesione individuale riportata nei tre preventivi degli organismi di certificazione presentati per la dimostrazione della congruità della spesa (o nel caso di individuazione di uno specifico organismo di certificazione da parte del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste nell'unico preventivo).

Le attività di verifica relative al sistema di controllo interno dovranno essere quelle previste dal piano dei controlli approvato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste, dovranno essere ben specificate nella documentazione allegata alla domanda di sostegno e non dovranno sovrapporsi alle normali attività di autocontrollo (cioè attività che ogni operatore deve compiere nella propria struttura per dare evidenza di conformità).

Si specifica che il soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno non può essere anche il beneficiario della domanda di sostegno (quale soggetto collettivo).

Tutte le spese devono essere pagate dopo la presentazione della domanda di preadesione ed entro la presentazione della domanda di pagamento di saldo, pena l'inammissibilità della spesa stessa.

B.5.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- le spese sostenute per l'ordinaria attività di autocontrollo svolta da parte del beneficiario stesso e non richiesta dal piano dei controlli;
- le spese di certificazione per le Dop e Igp in protezione nazionale transitoria;
- le spese legate alla riduzione del periodo di conversione per il regime dei prodotti biologici;
- i costi di certificazione per la verifica del rispetto degli standard dell'agricoltura biologica extra-UE;
- l'IVA, tranne che per le forme associate di produttori che presentano le domande in approccio collettivo le quali, in base a quanto previsto dall'art. 69, comma 3 lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, all'interno delle voci di costo di cui agli investimenti ammissibili potranno ricomprendere l'imposta sul valore aggiunto (IVA) esclusivamente nel caso in cui non sia recuperabile in base al regime contabile in essere per l'anno di emissione della fattura. La non detrazione anche parziale dell'IVA deve essere oggetto di una adeguata dichiarazione da parte del soggetto che presta l'assistenza fiscale al richiedente sia in sede di presentazione della domanda di sostegno sia in sede di presentazione della domanda di pagamento. Tale condizione potrà essere oggetto di successive verifiche delle dichiarazioni IVA nelle fasi di controllo amministrativo e in loco o nel caso in cui non sia ancora possibile effettuarla puntualmente anche successivamente alla liquidazione del contributo con la previsione del recupero dell'eventuale contributo erogato in eccesso;
- le spese effettuate prima della presentazione della domanda di preadesione (per colore che devono ancora aderire ai regimi di qualità);
- le spese successive alla data di presentazione della domanda di saldo.

B.5.4. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno le spese:

1. **di competenza dell'anno solare 2026, cioè riferite al periodo dal 1/1/2026 al 31/12/2026**, per i soggetti che già aderivano ai regimi di qualità al momento della presentazione della domanda di preadesione;

2. **sostenute dopo la presentazione della domanda di preadesione**, per coloro che devono ancora aderire ai regimi di qualità al momento della presentazione della domanda di sostegno;
3. le spese **quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione**.

Per “**competenza della spesa**” si fa riferimento al **periodo di svolgimento delle attività di controllo (analisi documentale, visita ispettiva) necessarie alla emissione del certificato (ad es. attività di controllo svolte nel 2026 – competenza 2026)**.

Tale competenza deve essere specificata nella fattura.

B.5.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti

L'intervento si considera concluso con l'adesione al regime di qualità oggetto della domanda di sostegno o con il suo mantenimento almeno fino al 31/12/2026 che vengono verificati alla data di presentazione della domanda di saldo.

Le relative spese devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo (data termine rendicontazione).

Gli investimenti finanziati devono essere **conclusi e rendicontati con la presentazione della domanda di saldo entro il 2 giugno 2027**.

La mancata conclusione e rendicontazione degli investimenti entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par C.5.1. Domanda di Proroga.

In caso di decadenza parziale saranno applicate le riduzioni al sostegno, come normato nella Determinazione Dirigenziale 4 giugno 2024 n. 446 e successive modifiche in cui sono definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

B.5.6. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

- **Strumenti finanziari dell'Unione europea**

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese le aziende che percepiscono pagamenti per l'adesione ai regimi di qualità in seno all'OCM o partecipano agli interventi agroambientali che riconoscono i costi per l'adesione al regime di qualità non possono beneficiare del presente intervento.

In ogni caso in tutte le fasi del procedimento è garantita l'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento attraverso un adeguato sistema di gestione e controllo.

Solo laddove i costi di certificazione relativi agli interventi agroambientali non possano essere riconosciuti nei premi previsti da SRA01 e SRA29, possono essere oggetto di sostegno del presente intervento, sulla base di un controllo automatico in fase di presentazione della domanda di sostegno sul CUA.

Il presente intervento potrà sostenere quindi:

1. per chi ha presentato domanda di sostegno per i premi SRA01 e SRA29

- solo i costi di certificazione relativi alla richiesta di marchio SQNPI (i costi di certificazione "Conformità ACA" sono già ricompresi nel premio previsto per SRA01);
- solo i costi di certificazione relativi alle fasi della preparazione e della distribuzione di alimenti biologici (i costi di certificazione relativi alla fase della produzione primaria con metodo biologico sono già ricompresi nel premio previsto per SRA29).

2. per chi non ha presentato domanda di sostegno per i premi SRA01 e SRA29

- i costi di certificazione relativi alla "Conformità ACA" e alla richiesta di marchio SQNPI;
- i costi di certificazione relativi alle fasi della produzione primaria con metodo biologico e della preparazione e della distribuzione di alimenti biologici.

Il presente intervento copre i costi per la partecipazione a regimi di qualità certificata, sia per gli aderenti alle OP riconosciute sia per i non aderenti alle OP riconosciute, solo se nuovi aderenti o aderenti da non più di cinque anni. OCM Ortofrutta copre i costi per la partecipazione a regimi di qualità certificata degli aderenti alle OP riconosciute che sono già all'interno del sistema di qualità da più di cinque anni o per i costi per la partecipazione a regimi di qualità non attivati sulla operazione SRG03. Il controllo verrà effettuato con verifiche incrociate sui CUA degli aderenti.

- **Strumenti nazionali**

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

In tema di verifica della cumulabilità, gli uffici istruttori faranno riferimento alle "procedure di verifica del limite di cumulabilità con agevolazioni nazionali di carattere fiscale ed altri aiuti" ed eventuali loro successive modifiche, stabilite da Arpea e pubblicate sul sito istituzionale www.arpea.piemonte.it

B.6. Criteri di selezione e graduatoria

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile, è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati dal Comitato di Sorveglianza e con DGR n. 23 – 6880 del 15/5/2023.

	SRG03	Partecipazione a regimi di qualità		
	Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punteggio massimo attribuibile al criterio
P01	Individuazione di priorità tra i diversi regimi di qualità privilegiando nell'ordine:	nuova adesione ai sistemi di qualità:	Regimi non cumulabili	
		Indicazioni geografiche DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione -Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica		30
		Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo -Reg. (UE) n.1308/2013 e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica;		30
		STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica;		30
		Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;		30
		Indicazioni geografiche delle bevande spiritose – Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose;		20
		Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n. 251/2014 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica;		20
		Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n.4;		20
		Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ) – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui ai D.M. 4 marzo 2011 e 16 dicembre 2022;		20

		Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all’art. 224 bis del Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34 istituito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;		20
		Regimi di qualità di natura etica e sociale.		10
P02	Regimi di qualità caratterizzati da maggior sostenibilità ambientale	Nuova adesione a sistemi di qualità caratterizzati da sostenibilità ambientale (differenti dai precedenti)	Cumulabile con il precedente	5
P03	Prodotti con maggiori fabbisogni in termini di certificazione	comparti caratterizzati da bassa incidenza di certificazioni (comparto zootecnico, comparto ortofrutticolo/cerealicolo)	Sulla base della classificazione OTE dell’azienda Non cumulabile	5
P04	Adesioni ad altri tipi di operazione funzionali ad incrementare la qualità dei prodotti agricoli (es. SRG07.1, SRG10)	Il beneficiario ha presentato domanda di sostegno ad almeno una delle operazioni SRG07.1, SRG10 (la domanda deve essere stata presentata nelle due annualità precedenti la data di trasmissione della domanda di sostegno sulla SRG03 e non deve essere stata oggetto di rinuncia).		5
P05	Partecipazione in forma associata	La domanda è collettiva presentata da parte di associazioni e consorzi per conto dei propri soci.		10
		Punteggio max		55
		Punteggio minimo da raggiungere per l’ammissibilità della domanda		15
A parità di punteggio verrà data priorità alla domanda di sostegno presentata dal beneficiario più giovane.				

La domanda di sostegno sarà valutata in merito alle condizioni di ammissibilità di cui al punto B.5, anche attraverso la valutazione della documentazione allegata alla stessa domanda, e a seguito di applicazione dei criteri di selezione su elencati verrà attribuito il relativo punteggio e inserita nella graduatoria di merito.

Ai fini della formazione della graduatoria le domande presentate in approccio collettivo sono valutate con riferimento alle caratteristiche delle imprese elencate, che entreranno singolarmente nella graduatoria stessa.

In relazione al **principio di selezione 1** - priorità tra regimi di qualità qualora le imprese presentino domanda per più regimi di qualità, sono inserite in graduatoria assegnando, con riferimento alla domanda, il punteggio del regime a maggiore punteggio.

In relazione al **principio di selezione 2** – regimi di qualità caratterizzati da maggior sostenibilità ambientale - il punteggio sarà assegnato esclusivamente nell’ambito della stessa domanda per l’adesione a regimi diversi

da quelli elencati nel principio di selezione 1, purché caratterizzati da un forte contenuto di sostenibilità ambientale (biologico, SQNPI).

In relazione al **principio di selezione 3** - prodotti con maggiori bisogni in termini di certificazione - il punteggio sarà assegnato sulla base della classificazione OTE dell'azienda riferita al comparto zootecnico - ortofrutticolo/cerealicolo al momento della data di presentazione della domanda di sostegno; il punteggio viene attribuito una volta sola anche se l'azienda ha entrambi i comparti.

In relazione al **principio di selezione 4** - adesione ad altri tipi di operazione - il punteggio sarà assegnato esclusivamente sulla base delle operazioni già attivate e delle domande di sostegno presentate (nelle domande collettive da parte del soggetto capofila), nelle due annualità precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno relativa al presente Bando. Le domande non devono essere state oggetto di rinuncia;

In relazione al **principio di selezione 5** - approcci collettivi - il punteggio sarà assegnato qualora la domanda di sostegno sia presentata da una associazione in approccio collettivo.

Le domande che alla fine di tutte le fasi dell'istruttoria non raggiungono il punteggio minimo non saranno ammesse al sostegno.

Le condizioni necessarie a soddisfare i criteri sopra descritti, a seguito dei quali viene attribuito un punteggio, non devono essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Regolamento (UE) 2021/2116. (clausola di elusione).

B.7. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è obbligatorio rispettare per ottenere il sostegno.

Il beneficiario inoltre è tenuto al rispetto degli impegni essenziali ed accessori stabiliti dalla Determinazione Dirigenziale 4 giugno 2024 n. 446 e successive modifiche in cui sono definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

Gli impegni si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

B.7.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- Ottenere la certificazione per cui si è presentata la domanda di sostegno entro la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo, salvo per cause oggettive e dimostrabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario che saranno valutate dal settore competente sulla base di una richiesta di proroga;
- Mantenere l'adesione al regime di qualità almeno fino al 31/12/2026;
- sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di preadesione, con le eccezioni previste al par. B.5.4 Inizio e decorrenza delle spese.
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori;

- Non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche per le spese di certificazione oggetto di sostegno a seguito della presentazione di domanda ai sensi del presente bando.
- Realizzare gli investimenti nei tempi indicati e presentare la domanda di pagamento di saldo del sostegno non oltre 180 giorni dalla scadenza prevista dal bando, pena la riduzione/revoca del contributo.
- In caso di adesione al regime di qualità SQN Benessere animale impegno ad aderire per tre anni consecutivi a partire dal primo anno di ingresso, pena la decadenza e revoca totale del sostegno per l'anno di competenza del bando e per i bandi già liquidati (con restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati).

B.7.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

La disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni è normata dalla Determinazione dirigenziale n. 357 del 13/05/2024, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26/02/2024.

L'entità della riduzione del sostegno è definita dalla Determinazione Dirigenziale 4 giugno 2024 n. 446 e successive modifiche in cui sono definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni, applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da A.R.P.E.A. con D.D. n. 71 del 05.03.2024.

E' impegno accessorio:

- concludere gli investimenti ammessi a sostegno e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.5.5 Termini per la conclusione e la rendicontazione degli , o nei 180 gg successivi con applicazione delle riduzioni di cui alla Determinazione Dirigenziale 4 giugno 2024 n. 446 e successive modifiche in cui sono definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

In caso di sospensione dei beneficiari dal regime di qualità saranno liquidati solo, su valutazione degli istruttori, i contributi di coloro che dimostrino in modo soddisfacente all'autorità competente che tale sospensione non è loro responsabilità ma di cause esterne alla loro volontà.

C. Fasi e tempi del procedimento

C.1. Procedimento amministrativo

C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 14/2014 e dalla DGR n. 5-2348/2026 del 16 marzo 2026 "Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023".

Essi sono:

a) *“Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande presentate relative all’intervento SRG03 “Partecipazione a regimi di qualità” del Piano Strategico della PAC 2023-2027”.*

Il responsabile del procedimento a) è il dirigente pro-tempore del Settore “Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare”. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della graduatoria informatica provvisoria da parte del Consorzio per il Sistema Informativo (Csi Piemonte). Il provvedimento finale è la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria.

b) *“Istruttoria delle domande di sostegno relative all’intervento SRG03 “Partecipazione a regimi di qualità” del Piano Strategico della PAC 2023-2027”.*

Il responsabile del procedimento b) è il dirigente pro-tempore del Settore A1712C – Attuazione Programmi relativi ai servizi di sviluppo. Il procedimento si conclude entro 120 giorni dal ricevimento della determinazione dirigenziale contenente l’elenco regionale delle domande ammissibili alla fase istruttoria trasmessa dal Settore “Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare”. Il provvedimento finale è la comunicazione dell’avvenuta conclusione dell’istruttoria del Responsabile *pro tempore* del Settore A1712C - Attuazione programmi relativi ai servizi di sviluppo al Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità.

c) *Approvazione della graduatoria definitiva delle domande presentate relative all’intervento SRG03 “Partecipazione a regimi di qualità” del Piano Strategico della PAC 2023-2027”.*

Il responsabile del procedimento c) è il dirigente pro-tempore del Settore “Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare”. Il procedimento si conclude entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della graduatoria informatica definitiva da parte del Consorzio per il Sistema Informativo (Csi Piemonte). Il provvedimento finale è la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva.

d) *“Istruttoria delle domande di pagamento”.*

Il responsabile del procedimento è l’organismo pagatore regionale ARPEA.

Il procedimento si suddivide in:

- d1) Istruttoria delle domande di pagamento che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di 180 giorni, nel caso di acconto e saldo, o 60 giorni per l’anticipo. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega al Settore Attuazione programmi relativi ai servizi di sviluppo si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al richiedente dell’esito dell’istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell’istruttoria della domanda di pagamento, l’organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;
- d2) Autorizzazione al pagamento per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto d1) e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

C.1.2. Termini e fasi del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
<i>Presentazione domanda di sostegno</i>	Soggetto richiedente	Da definire con successiva Determinazione dirigenziale.
<i>Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande</i>	Settore "Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare"	Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della graduatoria informatica provvisoria dal CSI Piemonte
<i>Istruttoria delle domande di sostegno</i>	Settore Attuazione Programmi relativi ai servizi di sviluppo	Entro 120 giorni dal ricevimento della determinazione dirigenziale contenente l'elenco regionale delle domande ammissibili alla fase istruttoria trasmessa dal Settore A1708D
<i>Approvazione della graduatoria definitiva delle domande</i>	Settore "Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare"	Entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della graduatoria informatica provvisoria da parte del Consorzio per il Sistema Informativo (Csi Piemonte)
<i>Istruttoria delle domande di pagamento</i>	ARPEA (Delega a Settore Attuazione Programmi relativi ai servizi di sviluppo)	Entro 180 giorni dalla data successiva alla presentazione delle domande di saldo

C.2. Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027" disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

C.2.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n°1 del 22/01/2019, art.82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato.

Il fascicolo deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1 marzo 2021. Anche in mancanza di variazioni allo stesso, è possibile presentare una domanda di sostegno solo se il fascicolo è stato validato tra il 1 gennaio dell'anno in corso e la data di presentazione della domanda stessa. È inoltre onere del beneficiario assicurarsi del corretto funzionamento e monitorare la capienza della propria casella postale certificata (pec) indicata all'interno del proprio fascicolo aziendale.

Il mancato rispetto di tali adempimenti determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso è possibile presentare una domanda di sostegno solo se il fascicolo è stato validato a partire dal 1° gennaio (o dalla prima data utile per la validazione annuale del fascicolo, qualora successiva al 1° gennaio) dell'anno in corso al momento della presentazione della domanda ed entro e non oltre la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare la propria casella postale certificata (pec) indicata all'interno del proprio fascicolo aziendale, assicurandosi del suo corretto funzionamento e capienza.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio “Anagrafe agricola del Piemonte”, pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione “Agricoltura”, a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);

- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica “Agricoltura” www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola. I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

C.2.2. Presentazione delle domande

Possono presentare la domanda di sostegno solamente i richiedenti che hanno presentato la domanda di preadesione.

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente, e determinano l'avvio del procedimento amministrativo, i cui termini decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del bando.

Non è pertanto necessario inviare copia cartacea della domanda.

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- A **tramite l'ufficio CAA** che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
- B **in proprio**, utilizzando il servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”** sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n.3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
- C **tramite delega ad un'altra persona** ad operare sul servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – *Iscrizione Soggetti delegati*, scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
- D **tramite delega ad un professionista** ad operare sul servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – *Delega a Professionisti* scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata solo a seguito della avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti.

Per le **domande presentate con il metodo dei costi standard** non sarà necessario allegare alcuna documentazione in caso di presentazione di domanda singola.

In caso di domanda collettiva dovranno essere allegati i documenti di cui al paragrafo C.2.3.1.

Per le **domande presentate con il metodo del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati** dovranno essere allegati, **pena la non ricevibilità**:

- ✓ **Preventivi**: necessari per la stima dei costi e la verifica della loro congruità, devono essere intestati al beneficiario, nel caso di associazione di produttori con presentazione domanda in approccio collettivo all'associazione e nel caso di ATI/ATS al capofila e devono essere confrontabili. In caso di presentazione della domanda con approccio collettivo sarà necessario che i preventivi abbiano l'indicazione della spesa preventivata per ogni singolo produttore identificato, con identificazione della sua denominazione e del suo CUA.

E' necessario in particolare allegare:

- ✓ Un **solo preventivo o proposta di contratto**, se l'organismo di certificazione è individuato per il regime di qualità dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste (**DOP, IGP, DOC, DOCG**). In via del tutto eccezionale per i casi per cui viene dimostrato che non è stato possibile fornire la proposta di contratto, è possibile verificare la ragionevolezza del costo attraverso l'adozione di un listino dei prezzi vigenti di mercato dell'organismo di certificazione e di un prospetto analitico che dimostri il calcolo che determina l'importo dell'investimento preventivato sulla base della sua applicazione.
- ✓ Un **solo preventivo** (con eventuale copia della richiesta di preventivo) per i regimi di certificazione **STG, SQNZ, SQNPI, SQNBA** se il richiedente aveva già dimostrato la congruità della spesa negli anni precedenti e non c'è cambio del fornitore scelto o incremento della spesa motivato; **tre preventivi negli altri casi** (con eventuale copia delle richieste di preventivo inviate) e motivazione della scelta del fornitore nel caso non sia quello con l'importo minore; **il preventivo nei casi di regimi con possibile adesione collettiva o individuale dovrà prevedere sia le tariffe applicate alle singole aziende, sia la tariffa applicata al soggetto collettivo in modo che sia agevole dimostrare quanto previsto al punto B.5.2.**
- ✓ **un preventivo del soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno** per i regimi di certificazione in cui è riconosciuto dall'Organismo di Controllo sulla base di un piano dei controlli approvato dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste, per i compiti di verifica e controllo sugli operatori del gruppo di filiera; si richiede **documentazione da cui risulti l'incarico a svolgere le attività di verifica conferito da parte dell'organismo di controllo.**
- ✓ Tre preventivi per i **regimi di certificazione etico - sociali**, per cui non è presente autorizzazione / individuazione degli organismi di certificazione da parte del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste. In tale caso è necessario anche allegare copia della eventuale richiesta dei preventivi inviata dal beneficiario (e breve motivazione del fornitore scelto nel caso non sia quello con l'importo minore).

- ✓ Tre preventivi per **analisi** non comprese nei controlli obbligatori inseriti nei piani di controllo (a seguito richiesta ufficiale dell'organismo di certificazione), con esplicitazione della motivazione della scelta del fornitore nel caso non sia quello con l'importo minore. I laboratori che certificano le analisi devono essere stati autorizzati dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste.
- ✓ Un preventivo per il **veterinario incaricato** per la compilazione delle check list ClassyFarm per le domande relative al regime di qualità SQN Benessere Animale, con motivazione della scelta.
- ✓ Nel caso di regime SQN Benessere Animale per i richiedenti che sono al secondo e al terzo anno è necessario specificare se sono intervenute variazioni (numero capi, tipo disciplinare, ecc.) dimostrando **l'utilizzo degli stessi tariffari degli stessi fornitori scelti nel primo anno di adesione.**

I tre preventivi devono essere di organismi di controllo diversi, riportanti le caratteristiche tecniche del servizio di controllo. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. I preventivi devono essere intestati al beneficiario, datati e sottoscritti dal fornitore; in caso non siano sottoscritti e/o datati deve essere dimostrata la loro tracciabilità allegando le comunicazioni telematiche (mail, pec) o elettroniche (fax) dalle quali deve risultare il mittente e la data.

In caso di ammissione a sostegno nell'ambito della sottomisura 3.1. negli anni precedenti al 2023, qualora il preventivo del fornitore scelto fornito avesse già previsto le tariffe per gli anni successivi, e non ci sia stato cambio del fornitore né incremento di spesa non motivato, è possibile ritenere sufficiente e ammissibile tale preventivo già presentato.

Per i richiedenti beneficio che hanno già aderito ai regimi di qualità negli anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno (massimo cinque), in caso di conferma della scelta di un organismo di certificazione già con il contratto in essere, sarà necessario fornire il contratto / proposta di contratto del fornitore e il preventivo per l'anno 2026 e eventualmente documentare o evidenziare in una breve relazione esplicativa la motivazione di eventuali incrementi.

Qualora non sia possibile evincere la congruità del costo con tale documentazione è possibile verificare la ragionevolezza del costo con la messa a disposizione del listino dei prezzi vigenti di mercato dell'organismo di certificazione e un prospetto analitico che dimostri il calcolo che determina l'importo dell'investimento preventivato sulla base della sua applicazione.

La congruità dei preventivi sarà valutata anche in base ai tariffari ufficiali degli organismi di certificazione.

Qualora la motivazione della scelta del fornitore non venga ritenuta ragionevole in fase di istruttoria è considerata ammissibile la spesa prevista per il medesimo investimento dal preventivo di importo inferiore fra i tre presentati nella prima annualità di sostegno o quella ammessa nell'ultimo anno di sostegno nel caso delle successive annualità.

Visto l'impegno essenziale a aderire al regime di qualità SQN Benessere Animale per tre anni dalla prima adesione, è necessario al primo anno presentare tre preventivi triennali di spesa dei fornitori, formulati in base ai **tariffari che devono restare invariati per tre anni.**

Il confronto della congruità dei costi per il regime SQN Benessere Animale avverrà il primo anno di adesione all'intervento SRG03 per cui **le tariffe e i fornitori scelti nel primo anno di adesione non potranno essere oggetto di variazione nei due anni successivi.**

Eventuali importi preventivati superiori a Euro 3.000,00 per impresa agricola per annualità, saranno ricondotti a tale limite.

C.2.3.1. Documentazione per le domande presentate con approccio collettivo dall'associazione di produttori

- ✓ **Statuto e atto costitutivo** dell'associazione di produttori.
- ✓ **Mandati relativi all'anno 2026 firmati** da ogni agricoltore per la presentazione della domanda da parte dell'associazione oppure, in alternativa, **Dichiarazione** dell'associazione di produttori di aver avuto l'assenso da parte degli agricoltori a richiedere il contributo nell'ambito del bando anno 2026 **Intervento SRG03** e di impegnarsi a consegnare la suddetta documentazione entro la scadenza della presentazione della domanda di saldo, in quanto la mancata ricezione della documentazione comporterà la revoca del contributo eventualmente concesso all'agricoltore.
- ✓ **Mandati già trasmessi negli anni precedenti, qualora aventi validità pluriennale.**
- ✓ **Copia conforme all'originale della delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione o del competente organo di approvazione della associazione** sulla presentazione delle domanda di sostegno per l'intervento SRG03 con approccio collettivo.
- ✓ In caso di domanda presentata da richiedenti che intendono costituirsi in raggruppamento per attuare il progetto: dichiarazione congiunta a costituirsi in raggruppamento temporaneo di impresa entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione della domanda di sostegno individuando come capofila il soggetto che l'ha presentata.
- ✓ In caso di domanda presentata da raggruppamenti già costituiti: copia dell'atto costitutivo e del mandato speciale con rappresentanza conferito al capofila contenente le prescrizioni previste dalla normativa vigente in tema di raggruppamenti/agggregazioni temporanei.
- ✓ In caso di impossibilità di recupero dell'**IVA** (come da paragrafo B.5.3), dichiarazione del soggetto che presta assistenza fiscale all'associazione di imprese agricole, al fine di dimostrare la situazione di non detrazione anche parziale dell'IVA.
- ✓ Prospetto analitico che dimostri il calcolo che determina l'importo degli investimenti inseriti su Sistemapiemonte per ciascun CUAA (per le domande collettive presentate con modalità "costi reali").
- ✓ Nel caso del regime SQN Benessere Animale è richiesto di evidenziare nel prospetto analitico quali sono i nuovi soci partecipanti e quali quelli al secondo e al terzo anno. Per i soci al secondo e al terzo anno è necessario specificare se sono intervenute variazioni (numero capi, tipo disciplinare, ecc.) dimostrando **l'utilizzo degli stessi tariffari degli stessi fornitori scelti nel primo anno di adesione.**

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel **formato elettronico** previsto dal servizio informatico e specificate nel paragrafo C.2.2 Presentazione delle domande.

L'amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione che sia ritenuto necessario per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno. Tale ulteriore documentazioni richiesta dall'ufficio istruttore dovrà essere presentata per la regolarizzazione della domanda oppure per approfondimenti istruttori entro 20 giorni dalla data della richiesta (formulata via PEC) da parte dell'ufficio istruttore, sul portale SIAP attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) utilizzando l'apposita fase "Comunicazione per invio documentazione integrativa".

Non sono ammesse al sostegno le domande o le spese per le quali la documentazione richiesta non è trasmessa entro i termini sopra indicati.

C.3. Istruttoria della domanda di sostegno:

C.3.1. C.3. Istruttoria della domanda di sostegno

L'Ente istruttore è il Settore Attuazione dei programmi relativi ai servizi di sviluppo.

I termini del procedimento decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del bando; il procedimento si conclude entro 120 giorni dal ricevimento della determinazione dirigenziale contenente l'elenco regionale delle domande ammissibili alla fase istruttoria trasmessa dal Settore "Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare".

La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, anche con le modalità previste dall'art. 18 bis della l. 241/90 e s.m.i.

C.3.2. Formazione della graduatoria provvisoria

Entro 60 gg dalla data di ricevimento della comunicazione della graduatoria informatica provvisoria da parte del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) il Settore "Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare" della Direzione Agricoltura e Cibo approverà con Determinazione Dirigenziale una graduatoria provvisoria delle domande potenzialmente ammissibili, in base ai dati indicati nelle domande medesime e/o nel fascicolo aziendale, facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati al paragrafo CRITERI DI SELEZIONE del bando, finalizzata a individuare le domande superiori al punteggio minimo stabilito dal paragrafo B.6.

E' possibile la valutazione da parte del Settore "Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare" della Direzione Agricoltura e Cibo di ammettere alla successiva fase istruttoria le domande che al momento della predisposizione della graduatoria provvisoria non hanno il punteggio minimo previsto dal bando al punto B6 di 15 punti ma che potrebbero raggiungere tale punteggio minimo a seguito di un approfondimento istruttorio relativo ai criteri di selezione P02 e P03, non desumibili con certezza al momento della redazione della graduatoria provvisoria sulla base dei dati indicati nelle domande medesime e/o nel fascicolo aziendale. Tale valutazione di ammissibilità all'istruttoria verrà evidenziata in modo specifico nella Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria.

La graduatoria provvisoria delle domande potenzialmente ammissibili è finalizzata a individuare le domande il cui importo rientra nella copertura finanziaria (di seguito "parte utile della graduatoria") data dall'importo assegnato al bando. Le domande sono inserite nella graduatoria in base ai dati indicati nelle medesime, facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati nel Par. B.6 Criteri di selezione e graduatoria. La graduatoria preliminare definisce:

- 1.** le domande potenzialmente ammissibili al sostegno, da avviare all'istruttoria;
- 2.** le domande non ammissibili al sostegno per mancanza di risorse finanziarie, da non avviare all'istruttoria;
- 3.** le domande con punteggio inferiore al minimo previsto dal bando, da respingere dopo la verifica dei criteri di selezione P02 e P03.

La graduatoria preliminare viene approvata con determinazione dirigenziale e contiene le sole domande del gruppo 1), ricadenti nella parte utile della graduatoria. Con la medesima determinazione sono rese note le

domande del gruppo 2), che potranno essere istruite solo qualora, entro la data di apertura del bando successivo, si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie e le domande del gruppo 3).

Il provvedimento viene comunicato mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e diventa efficace dalla data di pubblicazione; ne viene data notizia anche sul portale www.bandipiemonte.it.

C.3.3. Istruttoria di ammissione

Successivamente alla approvazione della graduatoria da parte del Settore "Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare" della Direzione Agricoltura e Cibo il Settore Attuazione dei programmi relativi ai servizi di sviluppo provvederà, entro 120 giorni, a istruire e valutare la documentazione allegata alla domanda e a definire o eventualmente a ridefinire il punteggio di priorità, anche in aumento, di ogni domanda in base alle risultanze dell'istruttoria.

I requisiti necessari per l'ammissione al sostegno/aiuto devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, devono essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi.

Gli uffici, in base alle risultanze dell'istruttoria effettuata, provvederanno a respingere le domande che risulteranno non ammissibili e ad ammettere al sostegno le domande ammissibili, in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse messe a bando.

Le domande che per effetto del ridimensionamento del punteggio di priorità dovessero scendere al di sotto dei 15 punti, punteggio limite della graduatoria, non saranno ammesse al sostegno.

A conclusione dell'istruttoria, il funzionario incaricato redige il verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- negativo, indicandone le motivazioni;
- parzialmente positivo, indicandone le motivazioni (ad esempio riduzione del punteggio o esclusione di alcune voci di spesa);
- positivo, indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo (punteggio definitivo assegnato, importo totale dell'investimento ammissibile a sostegno, investimenti ammessi, ammontare del sostegno concedibile).

In caso di esito negativo o parzialmente positivo, il beneficiario viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione della comunicazione; il verbale di istruttoria riporta le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento di tali osservazioni.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non idonee, adeguatamente motivato;
- l'approvazione delle domande di sostegno idonee, con indicazione del punteggio, della spesa massima ammissibile e del sostegno concedibile.

Successivamente alla conclusione dell'istruttoria da parte del Settore Attuazione programmi relativi ai servizi di sviluppo, entro 45 giorni dal ricevimento dell'elenco regionale da parte del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) delle domande istruite dagli uffici completo di punteggi e importi, il dirigente del Settore "Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare" della Direzione

Agricoltura e Cibo, responsabile del procedimento connesso alla presente fase ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014 approva:

- (a) l'elenco in ordine decrescente di punteggio delle domande istruite con esito positivo con l'indicazione del punteggio totale assegnato e dell'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- (b) l'elenco delle domande di sostegno istruite con esito negativo.

Il provvedimento viene comunicato mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e diventa efficace dalla data di pubblicazione; ne viene data notizia anche sul portale www.bandipiemonte.it.

La comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023 – 2027** è da considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al richiedente.

La documentazione di spesa deve obbligatoriamente riportare, in quanto inserito dal fornitore, nella descrizione dell'oggetto:

- per i documenti di spesa con **data successiva all'ammissione** a finanziamento, il codice **CUP assegnato** alla domanda (come previsto dal d.l. 24 febbraio 2023 n.13),
- per i documenti di spesa aventi **data antecedente all'ammissione**, la seguente **dicitura**: “**PSP 23-27 Piemonte, n° domanda _____**”,

pena l'inammissibilità dell'importo relativo, fatte salve le modalità di regolarizzazione descritte nell'allegato I “Modalità e documentazione di pagamento”.

C.4. Modifiche in corso d'opera al progetto

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato. Le modifiche possono essere di differenti tipologie: variante, adattamento tecnico, adattamento tecnico economico. Le modifiche non possono mai comportare l'aumento della spesa ammessa e del sostegno concesso. Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che hanno reso approvabile l'intervento. Inoltre non sono ammissibili le modifiche che comportano un abbassamento del punteggio sotto il minimo.

C.4.1. Variante

Non sono considerate varianti, e non necessitano pertanto di alcun adempimento formale prima della presentazione della domanda di pagamento:

- (a)** la riduzione dei costi, parziali o complessivi;
- (b)** una diversa ripartizione delle spese nell'ambito dello stesso regime di qualità, salvo valutazione di ammissibilità al momento dell'istruttoria della domanda di pagamento;
- (c)** le modifiche dell'impresa agricola o dell'associazione che non comportano variazioni di CUAA e Partita IVA.

Non sono ammissibili variazioni in aumento delle spese ammesse.

In caso di cambio del beneficiario (con variazione di CUAA e Partita Iva) è necessario fare una **voltura** prima della presentazione della domanda di pagamento, sul portale SIAP attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (eccetto nelle domande collettive dove il capofila dovrà comunicare con PEC al Settore Attuazione programmi relativi ai servizi di sviluppo tutte le variazioni avvenute per i soci entro la presentazione della domanda di saldo).

La variante è ammissibile solamente se:

- la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- rispetta le caratteristiche tecniche delle operazioni, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative.

Il Settore si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

Il Settore istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa, con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data della domanda di sostegno/variante.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comportano alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per l'Amministrazione Regionale.

I cambi di fornitore, a parità di caratteristiche dei beni e servizi acquistati, non sono considerati varianti.

C.4.2. Adattamento tecnico

L'adattamento tecnico concerne le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative ed i cambi di fornitore fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno. L'adattamento tecnico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo alla Regione Piemonte alcun impegno. Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

C.5.1. Domanda di Proroga

Il beneficiario, per la realizzazione degli investimenti, può richiedere, motivandola, una sola proroga per un periodo massimo di 3 mesi calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la realizzazione degli investimenti/data di rendicontazione.

Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione.

La richiesta di proroga deve essere presentata all'Ente istruttore 30 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti/data di rendicontazione, mediante la procedura preposta su SIAP.

Il Settore Attuazione programmi relativi ai servizi di sviluppo concede o non concede la proroga e comunica l'esito al beneficiario.

C.5.2. Domanda di Voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- variazione di ragione sociale;
- insediamento di eredi.

E' ammessa la voltura a condizione che:

- l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato;
- sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno;
- siano confermati gli impegni e i requisiti;
- il beneficiario rientri tra quelli previsti al Par. A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno .

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, l'impresa è tenuta a comunicare telematicamente tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

La richiesta di voltura deve essere presentata mediante la procedura informatica preposta su SIAP (eccetto nelle domande collettive dove il capofila dovrà comunicare con PEC al Settore Attuazione programmi relativi ai servizi di sviluppo tutte le variazioni avvenute per i soci entro la presentazione della domanda di saldo).

Il Settore Attuazione programmi relativi ai servizi di sviluppo istruisce la domanda di voltura, concede o non concede la voltura e comunica l'esito al beneficiario.

C.5.3. Domanda di Rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l'apposita funzione su SIAP (eccetto nelle domande collettive dove il capofila dovrà comunicare con PEC al Settore Attuazione programmi relativi ai servizi di sviluppo le rinunce dei soci entro la presentazione della domanda di saldo). Tuttavia se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stato comunicato l'intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

Il Settore, nel caso di rinuncia dopo l'ammissione a finanziamento, provvede ad istruire l'istanza di rinuncia su SIAP, a comunicarne l'esito al beneficiario.

In caso di rinuncia prima dell'ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

C.5.4. Domanda di correzione errori palesi

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno fino alla data di apertura dell'istruttoria di ammissione.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al Par. C.6.2. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.

C.6. Domanda di pagamento

Successivamente all'ammissione al sostegno, il beneficiario potrà presentare domanda di saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al Par. C.2.2 Presentazione delle domande, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

Termine per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di saldo dev'essere presentata **entro il 02/06/2027**, salvo le ulteriori proroghe concesse.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga e qualora si determini grave ritardo nell'attuazione degli investimenti ammessi al finanziamento, comporta l'applicazione delle riduzioni, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo, come stabilito nella Determinazione Dirigenziale 4 giugno 2024 n. 446.

Documentazione richiesta per la domanda di pagamento

La domanda di pagamento di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica.

Per le **domande presentate con il metodo dei costi standard** non sarà necessario allegare alcuna documentazione di spesa e di pagamento.

Sarà verificata d'ufficio la corrispondenza della spesa ammessa con quanto richiesto nella domanda di saldo, nonché il rispetto dell'impegno relativo alla partecipazione ai regimi di qualità, riferito al periodo definito dal bando, sulla base dei controlli effettuati attraverso le banche dati e direttamente con gli organismi di certificazione.

Solo per i produttori aderenti al regime di qualità SQN Produzione integrata si richiede di allegare il certificato/i di conformità emesso/i dall'organismo di controllo atti a dimostrare la sua partecipazione al regime di qualità (**dall'anno di prima adesione alla data di presentazione della domanda di saldo**).

Per le **domande presentate con il metodo dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati** il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. NEL BOX "DOCUMENTI SPESA"

- i dati contabili e la copia delle fatture emesse dai fornitori dei servizi da cui si evince la spesa sostenuta di competenza dell'anno 2026;
- Le fatture, laddove non recanti il periodo di competenza della spesa, dovranno essere accompagnate da apposita dichiarazione dei fornitori attestante tale periodo (giorno/mese/anno di decorrenza e di termine di pertinenza della spesa);
- In caso di domande effettuate dalle associazioni di produttori con approccio collettivo o ATI/ATS per conto dei propri associati la fattura dovrà essere intestata all'associazione dei produttori o al capofila della ATI/ATS, ma dovrà riportare, in modo da permettere di determinare in maniera inequivocabile la competenza e la specifica della singola spesa imputata al singolo produttore, ferma restando l'ipotesi di rinuncia di un produttore, la denominazione, il CUAA, la qualificazione e quantificazione della spesa sostenuta per ciascuno (fattura parlante, con specifica di costo certificazione per singolo CUAA / prodotto / regime, o se non è possibile produrre fattura parlante con allegato parte integrante della stessa fattura il cui riferimento dell'allegato sia inserito esplicitamente nella descrizione).

2. NEGLI “ALLEGATI” ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO:

- **Tracciabilità dei pagamenti effettuati**, con allegate anche le copie degli estratti conto da cui sia evidente l'intestatario del conto corrente bancario o postale. **Tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi**, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante. Le spese potranno quindi essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi e nelle società.
In caso di domande presentate da associazioni di produttori con approccio collettivo e ATI/ATS i pagamenti devono essere effettuati rispettivamente dalla associazione di produttori e dal capofila, beneficiari del contributo.
- **Per i produttori aderenti al regime di qualità SQN Produzione integrata e ai sistemi di certificazione volontari si richiede certificato/i di conformità** emesso/i dall'organismo di controllo atti a dimostrare la sua partecipazione al regime di qualità (**dall'anno di prima adesione alla data di presentazione della domanda di saldo**).
- Per le associazioni di produttori, in caso di impossibilità di recupero dell'**IVA** (come da paragrafo B.5.3.), dichiarazione adeguata del soggetto che presta assistenza fiscale all'associazione di imprese agricole, al fine di dimostrare la situazione di non detrazione anche parziale dell'IVA.
- Per le domande collettive presentate con modalità “costi reali” da associazioni di produttori e ATI/ATS, **prospetto analitico** che dimostri il calcolo che determina l'importo della fattura e quindi degli investimenti inseriti su Sistema Piemonte per ciascun CUAA, anche sulla base dell'applicazione del prezzario vigente dell'organismo di certificazione.
- Nel caso di regime SQN Benessere Animale per i richiedenti che sono al secondo e al terzo anno è necessario specificare, con dichiarazione (o compilazione del prospetto analitico), se sono intervenute variazioni (numero capi, tipo disciplinare, ecc.) dimostrando (in caso di collettive per ogni CUAA) **l'utilizzo degli stessi tariffari degli stessi fornitori scelti nel primo anno di adesione.**

Qualora non siano ancora state inviati in fase di presentazione domanda di sostegno:

- Per le associazioni di produttori e le ATI/ATS **mandato relativo all'anno 2026 firmato** da ogni agricoltore per la presentazione della domanda da parte dell'associazione (se non già trasmessi in allegato alla domanda di sostegno).
- Per le associazioni di produttori e le ATI/ATS **dichiarazione sostitutiva relativa all'anno 2026 di ogni singolo produttore** sulla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e rispetto al requisito della prima adesione al regime di qualità".

3. NELLA APPOSITA SEZIONE DEL “FASCICOLO AZIENDALE”:

Per le **associazioni di produttori**, dichiarazione sostitutiva familiari conviventi ai fini dell'acquisizione informativa antimafia (per le domande di pagamento relative a domande di sostegno con contributo concesso pari o superiore a 25.000 euro).

C.6.1. Istruttoria domanda di pagamento

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento procedono ai controlli amministrativi che mediante la documentazione tecnica prevista dalle norme tecniche/bandi regionali comprendono anche la verifica del mantenimento degli eventuali impegni previsti dal bando ed il rispetto dei criteri di selezione (che hanno determinato il punteggio della domanda e dunque la posizione in graduatoria utile all'ammissione al sostegno).

I controlli consistono tra l'altro, nella verifica:

- a)** della conformità degli investimenti con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione; in particolare sarà verificata l'adesione e partecipazione del richiedente al regime di qualità a seguito della presentazione della domanda di sostegno, attraverso la verifica degli elenchi forniti dall'organismo di controllo.
- b)** degli investimenti conclusi e rendicontati;
- c)** delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati (per i costi semplificati sarà effettuato nel caso di domande estratte per controllo in loco);
- d)** dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari e del rispetto dei limiti di cumulabilità, come da paragrafo B.5.6.;
- e)** della realizzazione dell'investimento stesso, salvo eventuali deroghe, mediante sopralluogo;
- f)** la verifica della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove previsti;
- g)** la verifica che la spesa rendicontata sia riferita all'anno solare di competenza del bando e non superi il limite di 3000,00 Euro per azienda all'anno

Nel caso di applicazione dei costi semplificati, l'istruttore verifica esclusivamente l'attuazione degli investimenti ammessi a finanziamento nelle modalità previste dal bando e dall'atto di concessione del sostegno.

Pertanto dev'essere effettuato esclusivamente il controllo amministrativo di cui al primo punto (a), nonché la eventuale visita sul luogo.

Se da tutte le verifiche di cui sopra emergesse che gli investimenti accertati a saldo comportano un nuovo punteggio, relativo ai criteri di selezione, di valore inferiore al punteggio "finanziabile" della graduatoria di riferimento, il contributo concesso dovrà essere revocato.

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a. dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- b. di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;
- c. dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.
- d. verifica presso gli Organismi di Controllo relativamente alla non sussistenza di provvedimenti di sospensione od esclusione dal regime di qualità nel periodo di riferimento e che per ciascuna fattura relativa ai costi di certificazione sostenuti non siano state ricevute note di credito.

Per le operazioni gestite mediante Costi semplificati (CS) in occasione del controllo in loco si verificherà che le spese di certificazione siano state regolarmente saldate entro la data di presentazione della domanda di

pagamento (anche se di importo diverso da quanto concesso). Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo il contributo sarà revocato.

In particolare quindi per le operazioni gestite mediante Costi semplificati (CS) il controllore verificherà che per gli investimenti realizzati siano state effettuate spese ammissibili, vale a dire:

- spese di competenza del bando pagate prima della presentazione della domanda di pagamento;
- in conformità con le prescrizioni del Bando in tema di tenuta della documentazione contabile e fiscale.

Pertanto occorrerà verificare quanto segue, **senza prendere in considerazione l'importo speso a fini del calcolo del sostegno**:

a) la presenza della documentazione amministrativa e fiscale a dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle spese di cui sopra, vale a dire documenti contabili o aventi forza probatoria equivalente;

b) le disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'investimento, evidenza della tracciabilità dei pagamenti effettuati;

c) la documentazione di spesa deve obbligatoriamente riportare, in quanto inserito dal fornitore, nella descrizione dell'oggetto:

- per i documenti di spesa con **data successiva all'ammissione** a finanziamento, il codice **CUP assegnato** alla domanda (come previsto dal d.l. 24 febbraio 2023 n.13),

- per i documenti di spesa aventi **data antecedente all'ammissione**, la seguente **dicitura**: **“PSP 23-27 Piemonte, n° domanda _____”**,

pena l'inammissibilità dell'importo relativo, fatte salve le modalità di regolarizzazione descritte nell'allegato 1 “Modalità e documentazione di pagamento”.

Per l'intervento SRG03, pur trattandosi di un'operazione immateriale, la visita sul luogo non sarà effettuata obbligatoriamente presso il promotore dell'operazione, in quanto di norma non vi è nulla da poter visionare/verificare presso la sede del beneficiario in aggiunta a quanto già trasmesso in sede di rendicontazione.

Gli unici impegni da controllare sono relativi al possesso della certificazione per ognuno dei regimi di qualità per cui viene richiesto il contributo e la verifica delle copie originali dei documenti di spesa rendicontati e la loro iscrizione ai libri contabili: vigendo oramai il regime di fatturazione elettronica (ad esclusione dalle deroghe previste dalla normativa di settore) la verifica degli originali delle fatture può essere attuata mediante il confronto con i file .xml, mentre i registri contabili potrebbero già di per se essere copia analogica della contabilità aziendale.

Tuttavia, qualora emergessero fatti o situazioni particolari (ad esempio beneficiari che non sono in regime di fatturazione elettronica, per cui esistono fatture cartacee da visionare), nulla vieta di effettuare una visita presso il beneficiario al fine di poter concludere il controllo in loco. Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece parzialmente positivo o negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di saldo si conclude in 180 giorni dalla data di trasmissione:

- in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA,
- in caso di esito negativo con il provvedimento di rigetto della domanda di saldo che conseguentemente comporterà la decadenza della pratica.

C.6.2. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento, se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio descritto al Par. C.2.2 Presentazione delle domande e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, ed in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, ed in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

C.7. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno.

La disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni è normata dalla Determinazione dirigenziale n. 357 del 13/05/2024, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26/02/2024.

L'entità della riduzione del sostegno è definita dalla Determinazione Dirigenziale 4 giugno 2024 n. 446 e successive modifiche in cui sono definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni, applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da A.R.P.E.A. con D.D. n. 71 del 05.03.2024.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli investimenti entro il termine massimo fissato, fatte salve le concessioni di proroga e comunque tassativamente entro il termine ultimo previsto dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima (salvo diversa valutazione dell'istruttore);
- violazione di quanto stabilito in tema di cumulabilità al Par. B.5.6.;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate.

C.7.1. Revoca mancato rispetto impegno SQN Benessere animale

In considerazione delle specifiche caratteristiche dei requisiti e degli impegni del Regime SQN Benessere animale, vista la necessità di un congruo periodo di tempo di almeno tre anni in cui l'allevatore partecipando al regime di qualità possa effettivamente avere percezione dei benefici rispetto al benessere animale ed economici per il corretto utilizzo dei farmaci, tali da motivarlo a restare all'interno del regime di certificazione, si stabilisce l'impegno essenziale del beneficiario alla adesione al regime di qualità SQN Benessere animale per tre anni consecutivi a partire dal primo anno di adesione al regime, pena la decadenza e revoca totale del sostegno per l'anno di competenza del bando e per i bandi già liquidati (con restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati).

A modifica ed integrazione della Determinazione Dirigenziale 4 giugno 2024 n. 446 in cui sono definite le modalità di applicazione delle riduzioni per l'intervento SRG03 in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni, applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e

delle sanzioni, approvato da A.R.P.E.A. con D.D. n. 71 del 05.03.2024, si prevedono i seguenti controlli per verificare il mantenimento dell'impegno assunto e le seguenti modalità di revoca:

Impegno essenziale: partecipazione per tre annualità consecutive al regime di qualità SQNBA a partire dal primo anno di adesione.

Modalità di controllo: verifica, da parte degli uffici regionali competenti, degli elenchi dei beneficiari aderenti al regime SQNBA al 31/12 di ogni anno inviati dagli organismi di certificazione. Si specifica che come da disciplinare e piano dei controlli i beneficiari sospesi sono qualificati come ancora aderenti al regime SQNBA in quanto sottoposti ai controlli.

Casistica di revoca per chi aderisce all'intervento come primo anno nel 2026:

Fattispecie	Revoca / non ammissibilità contributo anno
Inadempienza accertata per la mancata partecipazione al singolo sistema di qualità per il 2026, primo dei tre anni consecutivi d'obbligo	2026 revocato (2027 e 2028 non ammissibili a sostegno)
Inadempienza accertata per la mancata partecipazione al regime di qualità per il 2027, secondo dei tre anni consecutivi d'obbligo	2026, 2027 revocati (2028 non ammissibile a sostegno)
Inadempienza accertata per la mancata partecipazione al regime di qualità per il 2028, terzo dei tre anni consecutivi d'obbligo	2026, 2027, 2028 revocati

C.8. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in anticipo o acconto, oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi, sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

C.9. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Reg. (UE) 2021/2116, art.3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

1. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
2. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
3. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
4. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
5. il decesso del beneficiario;
6. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

C.9.1. Deroghe per cause di forza maggiore regime di qualità SQN Benessere Animale

In considerazione della necessità di favorire l'accesso al nuovo regime di qualità SQN Benessere Animale del maggior numero di produttori e al mantenimento della adesione anche negli anni successivi si prevedono per il beneficiario alcune **deroghe alla revoca del contributo dell'anno di competenza del bando in cui si accerta la revoca e degli anni già liquidati** nei casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali previsti dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e negli ulteriori casi intesi nel senso di "“circostanze anormali, indipendenti dall’operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà”, in particolare:

- casi con revoca dovuta alla non conformità del requisito "Mortalità animale degli animali adulti" esclusivamente per il disciplinare relativo ai "bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo" nei casi dimostrati attraverso idonea documentazione ufficiale (dichiarazione dei veterinari, comunicazioni su banche dati, denunce alle autorità veterinarie competenti) di animali morti a causa di infortunio al pascolo o predazione;
- casi con revoca dovuta alla non conformità del requisito "Consumo del medicinale veterinario - valori DDD" relativamente alla specie "Bovina" con orientamento produttivo "Linea Vacca Vitello", relativamente alle razze che, per cause genetiche, presentano iperplasia muscolare ("doppia coscia"), ed hanno pertanto una elevata incidenza di parti cesarei, con conseguente maggior assunzione di farmaci, se supportata da idonea documentazione ufficiale specifica (es. dichiarazione del veterinario competente, comunicazioni su banche dati);
- casi con revoca dovuta alla non conformità del requisito "Consumo del medicinale veterinario - valori DDD" relativamente alla specie "Bovina" con orientamento produttivo "Carne rossa" che, per circostanze sanitarie specifiche del territorio d'origine, sono soggetti a malattie non endemiche in Piemonte e comportano obblighi vaccinali, ai fini di tutela sanitaria e per l'esportazione, che contribuiscono alla compromissione del sistema immunitario aumentando la morbilità della mandria, con conseguente maggior assunzione di farmaci, se supportata da idonea documentazione ufficiale specifica (es. dichiarazione del veterinario competente).

- cessione dell'azienda (successivamente al primo anno) per cause motivate non ipotizzabili al momento della assunzione dell'impegno triennale.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo: tale comunicazione deve avvenire mediante applicativo utilizzando l'apposita funzione.

D. Disposizioni finali

D.1. Ispezioni e controlli

Gli uffici del Settore regionale competente effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno;
- b) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento;
- c) controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata;
- d) verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art.29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;
- e) verifiche mirate all'individuazione di possibili casi di elusione, vale a dire della creazione di condizioni artificiali per il percepimento del sostegno, come previsto dall'art. 62 del Regolamento (UE) 2021/2116 (clausola di elusione).

I controlli saranno svolti in ottemperanza delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento e nelle modalità stabilite a livello nazionale e regionale. Essi costituiscono un passaggio obbligatorio senza l'espletamento del quale non è possibile liquidare ai beneficiari nessun importo richiesto a pagamento.

Tutte le disposizioni e informazioni relative ai suddetti controlli saranno inoltre rese disponibili nelle sezioni dedicate dei siti web della regione Piemonte e di ARPEA.

I funzionari incaricati dei controlli redigono apposito verbale di ispezione e controllo.

I beneficiari, che partecipano al presente bando, implicitamente acconsentono a:

- permettere l'accesso ai funzionari incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal Paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

D.3. Monitoraggio dei risultati

Le imprese, su richiesta della Regione Piemonte, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'Intervento anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo.

D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2026/corrente/>

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio **“Sviluppo Rurale 2023-27”**, pubblicato sul **portale** www.sistemapiemonte.it.

I contatti degli **uffici** dei responsabili di procedimento sono i seguenti:

settore A1717A telefono 011 4321474 pec 1 valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it
settore A1712C telefono 011 4321102 pec 2 servizidisviluppo@cert.regione.piemonte.it

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero **011.0824455** o utilizzando gli **appositi form** di richiesta presenti nelle home page del servizio web **“Sviluppo Rurale 2023-27”**.

D.5. Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Dirigente del Settore regionale che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;

- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

E. Glossario

AKIS	Agricultural Knowledge and Innovation System – sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo: combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell'agricoltura e in quelli correlati
Beneficiario	un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni
Capofila:	uno dei partecipanti del gruppo di cooperazione che presenta una domanda di sostegno, a cui gli altri partecipanti conferiscono, con un unico atto, un mandato collettivo speciale di rappresentanza. Soggetto che presenta una domanda di sostegno in nome di una associazione di produttori (es. ATI/ATS), a cui gli altri partecipanti conferiscono, con un unico atto, un mandato collettivo speciale di rappresentanza
Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) delle Regione	Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione
Deliverables	prodotti intermedi, tangibili o intangibili, originati dalle attività pianificate in un progetto. Nel corso della fase di pianificazione di un progetto, al momento della sua strutturazione in attività (o task), normalmente a ciascun task viene associato almeno un deliverable e, viceversa, ciascun deliverable è assegnato a un unico task. Esempi di deliverables: manufatti, documentazione, software funzionante, ecc. oppure risultati immateriali come il raggiungimento di un obiettivo di fatturato di un'azienda, il conseguimento di un risparmio percentuale di una certa risorsa, il miglioramento di un indicatore fisico/chimico/economico/sociale ecc., purché questi risultati siano prodotti da attività correlate al progetto che li assume in coerenza a un determinato scopo. Il concetto di deliverable differisce da quello di milestone (vedasi voce relativa), comunemente inteso in senso tecnico come punto di verifica dell'avanzamento di un progetto verso i risultati prestabiliti.
Giovane agricoltore:	colui che ha un'età inferiore a 41 anni compiuti e si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda - assumendone cioè il controllo effettivo e duraturo in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, gli utili ed i rischi finanziari; ulteriori dettagli in merito alla definizione di 'Giovane agricoltore' sono riportate nel CSR della Regione Piemonte al par. 5.1.5.
Intervento:	uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una 'scheda intervento' nel piano strategico della PAC (es. SRH01- Erogazione dei servizi di consulenza)
Milestones:	termine utilizzato nella pianificazione e gestione di progetti complessi per indicare il raggiungimento di traguardi intermedi e obiettivi stabiliti in fase di definizione del progetto stesso. Molto spesso sono rappresentati da eventi (attività con durata zero o di un giorno). Esempi di milestones sono: la fine dei collaudi di un impianto, la firma di un contratto, il rilascio di una nuova versione di un software, la redazione da parte dei vari attori del progetto di documenti attraverso i quali risulta possibile fornire una stima della bontà del progetto e del suo stato di avanzamento, ecc. Il concetto di milestone differisce da quello di deliverable (vedasi voce relativa) comunemente inteso in senso tecnico come prodotto intermedio o finale del progetto. Il raggiungimento di una milestone implica normalmente che tutti i deliverables prodotti da quella fase siano stati ottenuti;

- Operazione:** un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC.
- Piano Strategico della PAC:** Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I e II pilastro.

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati.

AIA:	Autorizzazione integrata ambientale
ARPEA:	Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura
ATI:	Associazione temporanea di imprese
ATS:	Associazione temporanea di scopo
CAA:	Centro di assistenza agricola
CCIAA:	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
CNS:	Carta nazionale dei servizi
CSR:	Complemento per lo sviluppo rurale
DD:	Determinazione dirigenziale
DM:	Decreto Ministeriale
DPR:	Decreto del Presidente della Repubblica
IAP:	Imprenditore Agricolo Professionale
PAC:	Politica agricola comune
PEC:	Posta elettronica certificata
PSP:	Piano strategico della PAC
SAL:	Stato avanzamento lavori
SCA:	Segnalazione certificata di agibilità
SEE	Spazio Economico Europeo
SIAP:	Sistema informativo agricolo piemontese
s.m.i.:	successive modifiche e integrazioni
TFUE:	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

F. Normativa di riferimento

Regolamenti dell'Unione Europea:

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE) e s.m.i.

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) e s.m.i.

Norme statali

- Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. N. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020) e s.m.i.;
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.

Manuali dell’Organismo pagatore ARPEA

Norme regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.

Atti regionali

- Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2026, n. 5-2348/2026. Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023 (e precedenti DGR n. 20-6877 del 15 maggio 2023 e DGR n. 23-6880 del 15 maggio 2023).
- Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2023, n. 23-6880 Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. CSR 2023-2027 di cui alla D.G.R. n. 17-6532 del 20.02.2023. Approvazione degli indirizzi operativi per l'attivazione del bando dell'Intervento SRG03 "Partecipazione a regimi di qualità" (SRG03/1/2023). Spesa complessiva di euro 1.100.000,00. Disposizioni sui procedimenti amministrativi ad integrazione della D.G.R. 15-4621 del 4 febbraio 2022.
- Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2024, n. 27-8176. Regolamento (UE) 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. CSR 2023-2027 della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo riadottato con DGR 27-7740 del 20 novembre 2023. Intervento SRG03 "Partecipazione a regimi di qualità". Integrazione della dotazione finanziaria di cui alla DGR n. 23-6880 del 15 maggio 2023 per il bando 2023 (SRG03/1/2023) di ulteriori euro 1.468.313,58 e disposizioni per apertura del bando 2024 (SRG03/1/2024) per una spesa di euro 1.100.000,00.
- D.G.R. n. 5-8514 del 30 aprile 2024 - Regolamento (UE) 2021/2115. Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre

2022 e s.m.i. Riadozione del “Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte”, in sostituzione di quello di cui alla DGR n. 27- 7740 del 20 novembre 2023.

- Determinazione Dirigenziale 4 giugno 2024 n. 446 - Sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027 – Interventi SRG03, SRG10, SRG07.1: disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs n. 42 del 2023, del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i.
- Deliberazione della Giunta Regionale 3 marzo 2025, n. 2-844. Regolamento (UE) 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. CSR 2023-2027 della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo riadottato con D.G.R. n. 5-8514 del 30 aprile 2024. Intervento SRG03 "Partecipazione a regimi di qualità". Disposizioni per apertura del bando 2025 (SRG03/1/2025) con una spesa pubblica di euro 1.100.000,00.
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2026, n. 2-2409. Regolamento (UE) 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. CSR 2023-2027 della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo riadottato con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025. Intervento SRG03 "Partecipazione a regimi di qualità". Disposizioni per apertura del bando 2026 (SRG03/1/2026) con una spesa pubblica di euro 731.686,42.

G. Allegati

- ALLEGATO I_MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO
- ALLEGATO II_TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ALLEGATO III_ TABELLE COSTI STANDARD REGIMI DI QUALITÀ BIOLOGICO E SQN PRODUZIONE INTEGRATA
- ALLEGATO IV_ RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO (D.D. n. 446/A1708D del 04/06/2024 e s.m.i. D.D. n. 711 del 25/08/2026)

MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE

(N.B. si fa riferimento ancora alle Linee Guida sull'ammissibilità delle Spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020 - Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, come integrata nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 novembre 2020).

Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo (persona o ente/azienda privata) e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante.

Le spese potranno quindi essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. **Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi o in caso di società.**

In caso di **associazione di produttori e di ATI/ATS** i pagamenti devono essere effettuati rispettivamente dall'associazione di produttori e dal capofila, beneficiari del contributo.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti a un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione. In alternativa all'estratto conto può essere presentata la contabile di pagamento per ogni singola fattura purché sia espressamente indicato l'importo addebitato sul c/c del beneficiario. In caso di bonifici relativi al pagamento di più fatture è necessario inserire il dettaglio di tutte le fatture nella causale del bonifico o in alternativa allegare un prospetto riepilogativo delle fatture pagate. La copia del bonifico o della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili dall'estratto conto.

Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, occorre richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);

Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Il pagamento in contanti è consentito solo nel caso di pagamenti tramite bollettino postale prestampato dall'Organismo di Controllo intestato al beneficiario.

La documentazione relativa ai pagamenti dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda di pagamento per le domande presentate con la **modalità costi reali.**

La documentazione relativa ai pagamenti dovrà in ogni caso essere mantenuta a disposizione presso la sede ed esibita in caso di eventuali controlli a campione, anche nel caso delle domande presentate con la **modalità costi standard.**

La documentazione di spesa deve obbligatoriamente riportare, in quanto inserito dal fornitore, nella descrizione dell'oggetto,

1. per i documenti di spesa con **data successiva all'ammissione** a finanziamento, il codice **CUP assegnato** alla domanda (come previsto dal d.l. 24 febbraio 2023 n.13),
2. per i documenti di spesa aventi **data antecedente all'ammissione**, la seguente **dicitura**: “PSP 23-27 Piemonte, n° domanda _____”,

pena l'inammissibilità dell'importo relativo, fatte salve le modalità di regolarizzazione alternative di seguito descritte:

A. Emissione di nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di nuova fattura che contenga il riferimento a CUP/dicitura:

⇒ annullamento del documento di spesa errato con nota di credito riportante almeno:

- ✓ gli estremi (n° e data) della fattura errata;
- ✓ importo;
- ✓ descrizione del bene/lavoro/servizio;
- ✓ se presente un campo aggiuntivo, la motivazione dell'annullamento della fattura (a titolo di esempio: “assenza di CUP o dicitura equipollente”)

⇒ emissione di un nuovo documento di spesa riportante almeno:

- ✓ gli estremi (n° e data) della nota di credito;
- ✓ importo;
- ✓ descrizione del bene;
- ✓ CUP o dicitura equipollente, avendo cura di inserirli in un campo visibile in qualsiasi formato di stampa della fattura elettronica.

B. Realizzazione di un'integrazione del dato mancante mediante le vigenti disposizioni di Agenzia delle Entrate¹: dal 27 gennaio 2026 è disponibile la procedura web che consente di integrare le fatture elettroniche che riportano una data operazione successiva al 31 maggio 2023.

- ✓ destinata esclusivamente alle attività produttive, non essendo applicabile alle fatture emesse verso gli Enti Pubblici in quanto per questi vige l'obbligo di non accettazione di fattura priva di CUP;
- ✓ utilizzabile dal cessionario/committente, ovvero da un suo intermediario provvisto di delega.

In conseguenza di quanto sopra, dal 27 gennaio 2026, la nuova funzionalità web "Integrazione CUP" nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate sostituisce le precedenti forme di regolarizzazione per la mancata indicazione del CUP/dicitura (TD20/TD29).

¹ derivante dall'introduzione da parte di Agenzia delle Entrate della nuova procedura introdotta con il provvedimento del 10 dicembre 2025, prot. n. 563301/2025. Essa è disponibile nell'area dedicata alla consultazione delle "Fatture e Corrispettivi" > area di consultazione > box Comunicazioni > al link "Integrazione CUP". Per una corretta compilazione della procedura telematica, si può consultare la guida introdotta dall'Agenzia delle Entrate, al seguente indirizzo:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/guida-all-utilizzo-del-servizio-di-integrazione-del-cup-in-fattura>. Fare riferimento al sito dell'Agenzia delle Entrate, in quanto ente preposto.

INFORMATIVA IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679) E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e ai sensi della deliberazione della Giunta 18 maggio 2018, n. 1-6847 si norma quanto segue:

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 20 21 e del Complemento sviluppo rurale della Regione Piemonte, adottato in attuazione del Piano strategico nazionale PAC 2023-2027. I dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell’espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell’erogazione di contributi o premi.
- l’acquisizione dei suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- **Contitolari del trattamento** dei dati personali sono la Giunta regionale e l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il Responsabile pro tempore del Settore A1717A e il Responsabile pro-tempore del Settore A1712C per le fasi dei procedimenti amministrativi di competenza di ciascuno;
- i dati di contatto del **Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale** sono dpo@regione.piemonte.it, Piazza Piemonte 1, 10127 Torino, del **Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA** sono dpo@cert.arpea.piemonte.it, Via Bogino 23, 10121 Torino;
- **i Responsabili (esterni) del trattamento** sono i Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte, i cui dati di contatto sono indicati nella tabella in calce al presente allegato;
- i suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che le sono riconosciuti per legge in qualità di interessato;
- i suoi dati potranno essere comunicati al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMI), al Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF), all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i suoi dati personali, utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale, sono conservati finché la sua posizione sarà attiva nell’impresa o ente da lei rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da lei attivati;
- i suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al

Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ELENCO RESPONSABILI ESTERNI AL TRATTAMENTO DATI

CSI Piemonte

protocollo@cert.csi.it

Centri autorizzati di assistenza in agricoltura:

- C.A.A. CIA S.r.l.
amministrazionecaa-cia@legalmail.it
Segreteriaacaacia@cia.legalmail.it
Agriediter@cia.legalmail.it
- C.A.A. Liberi Professionisti S.r.l. caaliberiprofessionisti@peccaaitalia.it
- C.A.A. Liberi Agricoltori s.r.l. (già GCI) caaliberiagricoltori@icoa-pec.it
- C.A.A. CANAPA S.r.l. canapa@icoa-pec.it
- C.A.A. Confagricoltura S.r.l. segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
- C.A.A. Coldiretti Piemonte S.r.l. caa.piemonte@pec.coldiretti.it
- C.A.A. UNICAA (SISA & Confcooperative) S.r.l. caa@pec.unicaa.it
- C.A.A. UNSIC S.r.l. caaunsic@pec.it
- CAA DEGLI AGRICOLTORI S.r.l. caadegliagricoltori@legalmail.it
- CAA CAF AGRICOLTORI S.r.l. caacafagri@pec.caacafagri.com

COSTI STANDARD SRG03 REGIMI BIOLOGICO E SQN PRODUZIONE INTEGRATA ALL. III

Classi produzione BIOLOGICA	costo unitario (€/ha)
Tariffa fissa per attività di trasformazione	160,00
Tariffa fissa per attività di produzione agricola	115,74
Piante orticole da trapianto in serra (vivaismo) fino a 1 ha	190,09
Piante orticole da trapianto in serra (vivaismo) oltre a 1 ha	58,64
Piante orticole da trapianto in tunnel (vivaismo) fino a 1 ha	190,09
Piante orticole da trapianto in tunnel (vivaismo) oltre a 1 ha	58,64
Piante orticole da trapianto in tunnel (vivaismo) oltre a 1 ha	58,64
Orticole fino a 3 ha	49,40
Orticole da 3,1 a 10 ha	36,68
Orticole da 10,1 a 30 ha	23,47
Orticole oltre 30 ha	18,57
Orticole per industria fino a 10 ha	31,30
Orticole per industria da 10,1 a 20 ha	21,02
Orticole per industria oltre 20 ha	16,13
Cereali, oleaginose, leguminose da granella fino a 5 ha	17,68
Cereali, oleaginose, leguminose da granella da 5,1 a 50 ha	12,79
Cereali, oleaginose, leguminose da granella da 50 a 75 ha	10,34
Cereali, oleaginose, leguminose da granella oltre 75	7,89
Foraggere fino a 20 ha	8,30
Foraggere da 20,1 a 50 ha	5,85
Foraggere oltre 50 ha	4,38
Erbe aromatiche, officinali fino a 20 ha	31,30
Erbe aromatiche, officinali oltre 20 ha	23,47
Funghi	315,29
Piante orticole da trapianto (vivaio) fino a 1 ha	204,97
Piante orticole da trapianto (vivaio) oltre 1 ha	52,13
Prati e pascoli fino a 25 ha	4,66
Prati e pascoli oltre 25 ha	3,19
Vite da vino fino a 3 ha	46,36
Vite da vino da 3,1 a 5 ha	33,64
Vite da vino da 5,1 a 10	20,91
Vite da vino da 10,1 a 15	16,02
Vite da vino da 15,1 a 100	13,57
Vite da vino oltre 100 ha	11,13
Vite da tavola fino a 5 ha	32,17
Vite da tavola da 5,1 a 30 ha	18,47
Vite da tavola oltre 30 ha	13,57
Olivo fino a 15 ha	19,36
Olivo da 15,1 a 50 ha	13,98
Olivo oltre 50 ha	11,53
Castagno fino a 5 ha	24,36
Castagno da 5,1 a 25 ha	18,98
Castagno oltre 25 ha	14,09
Altri frutteti fino a 3 ha	46,87

COSTI STANDARD SRG03 REGIMI BIOLOGICO E SQN PRODUZIONE INTEGRATA ALL. III

Altri frutteti da 3,1 a 7 ha	34,15
Altri frutteti da 7,1 a 25 ha	21,43
Altri frutteti oltre 25 ha	16,53
Agrumi fino a 5 ha	33,64
Agrumi da 5,1 a 25 ha	25,81
Agrumi oltre 25 ha	18,47
Altra frutta secca	21,40
Nocciolo, noce, mandorlo fino a 3 ha	34,15
Nocciolo, noce, mandorlo da 3,1 a 25 ha	21,43
Nocciolo, noce, mandorlo oltre 25 ha	16,53
Frutti di bosco	38,38
Colture per sementi fino a 5 ha	41,00
Colture per sementi da 5,1 a 10 ha	25,00
Colture per sementi oltre 10 ha	15,00
Incolti e altro euro/ha	1,00
Bosco e arboricoltura da legno	0,41
Bosco a vocazione tartufigena	14,85
Raccolta spontanea (giornate uomo) euro/ora	139,52
Allevamenti (euro/uba)	5,00
Apicoltura (euro/arnia)	1,00

Domanda singola SQN PRODUZIONE INTEGRATA

Attività di produzione agricola

ha	Importo (€)	ha	Importo (€)
1	559,05	39	1208,01
2	576,13	40	1225,09
3	593,21	41	1242,16
4	610,29	42	1259,24
5	627,36	43	1276,32
6	644,44	44	1293,4
7	661,52	45	1310,48
8	678,6	46	1327,55
9	695,68	47	1344,63
10	712,75	48	1361,71
11	729,83	49	1378,79
12	746,91	50	1395,86
13	763,99	51	1498,13
14	781,06	52	1515,2
15	798,14	53	1532,28
16	815,22	54	1549,36
17	832,3	55	1566,44
18	849,38	56	1583,52
19	866,45	57	1600,59
20	883,53	58	1617,67
21	900,61	59	1634,75
22	917,69	60	1651,83
23	934,76	61	1668,9
24	951,84	62	1685,98
25	968,92	63	1703,06
26	986	64	1720,14
27	1003,08	65	1737,22
28	1020,15	66	1754,29
29	1037,23	67	1771,37
30	1054,31	68	1788,45
31	1071,39	69	1805,53
32	1088,46	70	1822,6
33	1105,54	71	1839,68
34	1122,62	72	1856,76
35	1139,7	73	1873,84
36	1156,78	74	1890,92
37	1173,85	75	1907,99
38	1190,93	oltre 75	2000,00
ha	Importo (€)	ha	Importo (€)
1	859,05	39	1508,01
2	876,13	40	1525,09
3	893,21	41	1542,16
4	910,29	42	1559,24
5	927,36	43	1576,32
6	944,44	44	1593,4
7	961,52	45	1610,48
8	978,60	46	1627,55
9	995,68	47	1644,63
10	1.012,75	48	1661,71
11	1.029,83	49	1678,79
12	1.046,91	50	1695,86
13	1.063,99	51	1798,13
14	1.081,06	52	1815,2

Attività di trasformazione e commercializzazione	15	1.098,14	53	1832,28
	16	1.115,22	54	1849,36
	17	1.132,30	55	1866,44
	18	1.149,38	56	1883,52
	19	1.166,45	57	1900,59
	20	1.183,53	58	1917,67
	21	1.200,61	59	1934,75
	22	1.217,69	60	1951,83
	23	1.234,76	61	1968,9
	24	1.251,84	62	1985,98
	25	1.268,92	63	2003,06
	26	1.286,00	64	2020,14
	27	1.303,08	65	2037,22
	28	1.320,15	66	2054,29
	29	1.337,23	67	2071,37
	30	1.354,31	68	2088,45
	31	1.371,39	69	2105,53
	32	1.388,46	70	2122,6
	33	1.405,54	71	2139,68
	34	1.422,62	72	2156,76
	35	1.439,70	73	2173,84
	36	1.456,78	74	2190,92
	37	1.473,85	75	2207,99
	38	1.490,93	oltre 75	2.300,00
	Analisi multiresiduale	200,00 €		
	Rilascio certificato di conformità	100,00 €		
	Certificazione etico-sociale	200,00 €		